STAZIONE
ORNITOLOGICA
ABRUZZESE

O.N.L.U.S.
C.F. 93022850692
Sede: c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne
Sede operativa : via A. De Nino 3, 65100 Pescara

Pescara, 04/11/2019 *INVIATA VIA PEC*

Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Teramo
Procuratore capo della Procura di Teramo Dr. Guerriero
Procuratore della Repubblica Dr.ssa Aloisi

OGGETTO: procedimento penale fascicolo 3373/18/RGNR (riunito al fascicolo 6707/18) - richiesta di archiviazione - OPPOSIZIONE

Visto l'avviso consegnato ad Augusto De Sanctis per la Stazione Ornitologica Abruzzese, il giorno 15 ottobre 2019 dai NOE concernente la richiesta di archiviazione per il fascicolo in oggetto (riunito con il fascicolo 6707/18), relativo a diversi esposti che il presidente Pro-tempore dell'associazione scrivente ha firmato e depositato presso la Procura della Repubblica di Teramo, invio la presente nota per significare la **OPPOSIZIONE** a tale richiesta di archiviazione.

Premessa
Nei giorni successivi alla notifica, Augusto De Sanctis si recava presso la Procura per consultare gli atti per conto dell'associazione, avendo sottoscritto gli esposti e dovendo seguire la vicenda per l'Associazione. Dopo una serie di segnalazioni (una inviata via PEC relativa alla mancanza di una delle informative dei NOE, quella dell'11 luglio 2019, citate nella richiesta di archiviazione e una, relativa alla mancanza negli atti degli allegati a tale informativa, nota consegnata a mano durante l'accesso, entrambe rivenibili ora nel fascicolo) il fascicolo veniva completato e ne prendeva visione.

In generale, rispetto alle varie doglianze precisamente e diffusamente trattate negli esposti (in particolare quello del 6 giugno 2018) e nelle repliche ad alcuni enti dell'Associazione con relativa documentazione allegata (rialleghiamo per comodità tutte le note inviate) nonché di alcuni aspetti richiamati nelle informative dai NOE, nella richiesta di archiviazione per diverse questioni (a mero titolo di esempio: la gestione dei rifiuti da parte dei Laboratori di Fisica Nucleare; la questione del Piano di Emergenza Esterno; la vicenda della mancata perimetrazione e istituzione delle Aree di Salvaguardia per l'Acqua potabile da parte della Regione Abruzzo) non si rivengono neanche accenni o valutazioni, in un senso o nell'altro.

Pertanto, per precauzione, tratterò anche tali aspetti non conoscendo in realtà le determinazioni dei PM sulle vicende che pure, a mio avviso, possono avere una rilevanza penale (ad esempio, se inserite in diverso fascicolo).

Si evidenzia fin da ora che tali vicende devono inserirsi in un contesto di enorme vulnerabilità per l'ambiente, per l'approvvigionamento idropotabile di 700.000 persone e per la sicurezza dei trasporti e, quindi, per la pubblica incolumità, come ormai ammesso da parte non solo degli enti pubblici a vario titolo competenti (si consideri; il Piano di Emergenza Esterno varato recentemente dalla Prefettura di L'Aquila; l'approvazione del Commissariamento emergenziale, il secondo in meno di venti anni, da parte del Parlamento italiano nel Decreto c.d. Sblocca Cantieri D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019; la stessa azione penale esercitata dalla Procura di Teramo per il fascicolo 1960/17, pure in parte basato su nostre segnalazioni, in cui ha avuto enorme rilevanza su una perizia tecnica disposta dalla Procura che ha rilevato deficit strutturali incredibili).

Inoltre, i fatti di cui si tratta, in parte avvengono in presenza di un sequestro operato da parte della Magistratura, quello della rete acquedottistica posta al di sotto dei Laboratori stessi, con conseguente

invio a scarico delle acque (quasi 100 litri al secondo; quantità di acqua che potrebbe soddisfare l'approvvigionamento di una città di 30-50.000 abitanti) costringendo il teramano ad approvvigionarsi da fonti molto meno pregiate potabilizzando l'acqua del fiume Vomano. Tra l'altro *en passant* non possiamo non notare il fatto che l'attuale sequestro è limitato alla sola parte della rete acquedottistica e non già a quella che sarebbe la sorgente del rischio per la stessa Procura e, cioè, lo stoccaggio irregolare di grandi quantità di sostanze pericolose per n.2 esperimenti (LVD e Borexino) vicino ai punti di captazione, come peraltro ha stigmatizzato anche recentemente lo stesso procuratore capo di Teramo in un'esternazione sulle pagine del quotidiano Il Centro circa il mancato allontanamento delle suddette sostanze in presenza di un'azione penale esercitata dal suo ufficio (ALLEGATO).

Ad avviso dello scrivente, molte delle questioni di cui si tratterà qui di seguito, lette alla luce di questo contesto, avrebbero dovuto portare a conseguenze ben diverse rispetto a quanto prospettato dalla Procura per alcune delle questioni sollevate dall'associazione negli esposti, per potenziali reati diversi da quelli contestati dalla Procura nel procedimento penale attivato sul fascicolo 1960/17.

Punto 1)RIFIUTI PRODOTTI DAGLI ESPERIMENTI DEI LABORATORI DI FISICA NUCLEARE

Nell'informativa dei NOE del 14/03/2019 si trasmette una nota (del 07/03/2019; quindi in presenza di un sequestro penale e con 100 litri/secondo di acqua mandati a scarico) del Direttore dei Laboratori Dr.Ragazzi con una tabella riguardante i rifiuti prodotti dagli esperimenti.
I NOE avevano a tal proposito sentito due responsabili (Adinolfi e Gazzana) dell'INFN che avevano confermato di aver trasmesso la documentazione completa al Direttore dei Laboratori Ragazzi.
I NOE, sulla base di questi documenti, ritenendo obiettivamente impossibile che una struttura di questa portata, con decine di esperimenti, potesse produrre esclusivamente i rifiuti di un unico esperimento, Borexino (peraltro con la singolare situazione dell'ammissione della continua produzione di rifiuti da un apparato che non poteva stoccare quei materiali e privo, come si vedrà, dell'obbligatoria Valutazione di Incidenza Ambientale, all'interno della zona 1 del Parco Nazionale del Gran Sasso nonchè dell'obbligatorio nulla oste dell'ente), come sostenuto nella nota dal Direttore Ragazzi, arrivano a stigmatizzare, testualmente, una "***gestione operativa dei rifiuti degli esperimenti da parte dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso insufficiente dal punto di vista del controllo e della tracciabilità***".

Tale situazione appare non solo paradossale, visto che avviene nonostante l'esercizio (parziale) dell'azione penale, ma assume particolare gravità alla luce, oltre al contesto citato in premessa:

a)delle affermazioni del Direttore dei Laboratori, indirizzate da un pubblico ufficiale nelle sue funzioni ad un organo inquirente, volte alla rassicurazione circa l'esistenza di una completa impermeabilizzazione della Sala B, ponendosi così in frontale contrasto con le conclusioni della perizia della Procura nell'ambito del procedimento penale 1960/17, conosciuta dal Ragazzi, e, di fatto, anche con le conclusioni a cui sono giunti:

-il tavolo tecnico e la Regione Abruzzo, che con la Delibera di giunta regionale 33/2019 ha rilevato lo stato di gravissima interferenza tra attività dei Laboratori e delle autostrade con l'acquifero (ALLEGATO);

-le nuove norme varate dal Parlamento italiano che ha inteso riconoscere lo stato di gravissima vulnerabilità e la parzialità delle opere di tutela con l'allocazione di ben 124 milioni di euro nel Decreto cd Sblocca Cantieri già richiamato.

Tra l'altro questo estratto della Relazione dei CTU per il quesito I-a per il Fascicolo 1960/17 (ALLEGATO) sarà utile anche in seguito per una valutazione delle affermazioni contenute del verbale di approvazione del Rapporto di Sicurezza 2016 dei Laboratori nell'ambito delle procedure previste dal D.lgs.105/2015 (Punto 2 seguente).

Quesito I-a)

- *sicurezza e conformità alla normativa in materia ambientale dei laboratori di ricerca ed annessi tunnel carrabili, con particolare riguardo alla separazione delle reti di raccolta delle acque di stillicidio e di scarico dalle opere di captazione e raccolta delle acque sotterranee destinate all'immissione in acquedotto; idoneità dei sistemi di protezione delle zone di captazione dai rischi di contaminazione;*

  gli scriventi, visti

a) Il mancato completamento della gran parte degli interventi inizialmente predisposti dal Comitato Tecnico-Scientifico istituito ai sensi dell'art.3 dell'OPCM n° 3303 del 18/07/2003 e che dovevano essere poi attuati dal *Commissario Delegato per il Superamento dell'Emergenza del Sistema Gran Sasso L'Aquila-Teramo*, all'uopo designato;
b) la mancata verifica, da parte degli organismi preposti, della ***effettiva funzionalità complessiva*** dei sistemi di messa in sicurezza posti in opera dal Commissario Delegato ex OPCM 3303/2003, da intendersi non già come verifica della funzionalità e della rispondenza ai dettami normativi e ai requisiti progettuali dei singoli elementi che li costituiscono ma come capacità complessiva, da parte del sistema non solo per come progettato ma, soprattutto, per come realizzato, di rispondere positivamente agli obbiettivi posti: di assicurare che le attività dei tre Soggetti a vario titolo coinvolti nella corretta gestione di quella che bene potrebbe definirsi come "Risorsa Gran Sasso" (Strada dei Parchi S.p.A., Ruzzo Reti S.p.A. e Laboratori Nazionali del Gran Sasso – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) si svolgano senza turbare il delicato equilibrio dell'ecosistema nel quale sono andati a posizionarsi e, in particolare, senza che possa essere messa a rischio non solo la sicurezza di quanti percorrono, quotidianamente, il Traforo autostradale del Gran Sasso, ma anche di quanti, all'esterno del traforo, possono vedere la loro salute messa in discussione, se non addirittura compromessa, da eventuali fenomeni di contaminazione che potrebbero interessare sia le acque destinate allo scarico nel *Fosso Gravone* quanto, soprattutto, all'uso idropotabile;
c) la palese e frequente commistione tra le acque di falda presenti nei primi strati del sottosuolo

e) la riscontrata intersezione, all'interno dei L.N.G.S., tra la rete di canalizzazioni destinate alla raccolta e al successivo convogliamento delle acque ad uso idropotabile con quelle destinate ad essere poi utilizzate o per il circuito di raffreddamento dei Laboratori, o per il sistema antincendio al servizio degli stessi, oppure , più semplicemente, allo scarico nel *Fosso Gravone*, in prossimità dell'imbocco della galleria sinistra – lato Teramo – del Traforo del Gran Sasso, non sempre realizzata in modo da garantire che la rete di drenaggio e al successivo convogliamento delle acque destinate ad uso idropotabile si ritrovasse, in ciascuna intersezione, sempre al di sopra di quella destinata a raccogliere e a convogliare le acque ad uso non idropotabile (potenzialmente soggette a contaminazione proprio perché la raccolta e il convogliamento di tali acque non avvengono, per definizione, con la stessa cura ed attenzione prestate per la rete di raccolta e convogliamento delle acque ad uso idropotabile;

f) la riscontrata presenza, nel corso dei sopralluoghi, all'interno delle sale dei L.N.G.S., di pozzetti superiormente aperti- o comunque col fondo a diretto contatto con l'atmosfera superiore – dal fondo dei quali emergeva la falda freatica (nonostante i vari tentativi di impermeabilizzazione effettuati nel passato anche dal Commissario Delegato ex OPCM n° 3303/2003), nonché di acque di stillicidio (che, in alcuni casi, come ad esempio verificato in una nicchia posta immediatamente alle spalle – e a pochi metri di distanza in linea d'aria - dall'esperimento "BOREXINO", di vere e proprie "cascate") a diretto contatto con l'ambiente dei laboratori;

g) lo stato di generale abbandono, se non addirittura di degrado, in cui, almeno all'epoca dei sopralluoghi (settembre 2017-gennaio 2018), versavano alcuni tratti di galleria dei L.N.G.S. (in particolare, quelli più prossimi al cosiddetto "Nodo B", in corrispondenza del quale, per altro, viene raccolta la maggior parte delle portate poi destinate all'uso idropotabile").

non ritengono:

a) che, non solo allo stato attuale, ma anche in tutto il periodo di tempo intercorso tra la realizzazione delle opere (vale a dire, dalla realizzazione del traforo autostradale; dalla realizzazione delle opere di presa e di convogliamento da parte della Ruzzo Reti S.p.A.; dalla costruzione dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso da parte dell'I.N.F.N.) e l'attualità - nonostante la creazione, ex OPCM n°3303 del 18/07/2003, di uno specifico *Commissario Delegato per il Superamento dell'Emergenza del Sistema Gran Sasso L'Aquila-Teramo* - ci sia e ci sia stata la necessaria netta separazione tra le reti di condotte destinate alla raccolta e al convogliamento delle acque destinate ad uso non idropotabile (cosiddette *reti di raccolta delle acque di stillicidio e di scarico*) con quella, caratterizzata da una gestione molto più

delicata e complessa, viceversa destinata alla raccolta e al successivo convogliamento, fino all'uscita del cunicolo dei servizi gestito dalla Ruzzo Reti S.p.A., delle acque da destinare al consumo umano (cosiddette *opere di captazione e raccolta delle acque sotterranee destinate all'immissione in acquedotto);*

b) *che i sistemi di protezione delle zone di captazione posti in essere siano* completamente idonei a proteggere le acque destinate all'uso idropotabile e, quindi, al consumo umano, dai rischi di contaminazione.

e, quindi, non ritengono

c) che, allo stato attuale, siano completamente soddisfatti i requisiti atti a garantire la *«…sicurezza e conformità alla normativa in materia ambientale dei laboratori di ricerca ed annessi tunnel carrabili… »*

b)del rinvenimento, solo un mese prima, febbraio 2019, nei campioni 492/19, 494/19 e 555/19 dell'ARTA, inviati dai NOE alla Procura e presenti nel fascicolo, di tracce di 1,2,4 Trimetilbenzene e Esano. Sul punto notiamo che
-il punto di campionamento è definito nei referti 555 e 494 *"GS30 - Laboratorio INFN*";
-il diclorometano non doveva essere usato nei laboratori sotterranei ma solo in quelli esterni eppure fu trovato nel 2016 nelle acque, con tanto di ammissione del direttore dei laboratori circa la responsabilità nel trasporto all'interno delle sale sotterranee e nella dispersione (si rimanda alla relazione del Direttore dei Laboratori del settembre 2016 ALLEGATA);
-proprio quando avvenne la dispersione del diclorometano i sensori dei laboratori non lo captarono in quanto in manutenzione, come ammesso nella relazione del direttore Ragazzi;
-l'n-esano compare almeno nell'elenco delle sostanze usate dai laboratori inviato alla ASL il 10/01/2017. Pertanto almeno fino a quella data era usato nei laboratori sotterranei (ALLEGATO);
-l'1,2,4 trimetilbenzene è presente proprio nei laboratori sotterranei con ben 1.292 (milleduecentonovantadue) tonnellate;
-rispetto ad una possibile spiegazione alternativa (contaminazione da combustibili), che pure non dovrebbe avvenire, è noto che dopo una contaminazione proveniente dalla loro combustione o dispersione nelle matrici ambientali si rinviene di solito un lungo elenco di sostanze, a partire, a mero titolo di esempio, dall'altro isomero del trimetilbenzene, l'1,3,5 trimetilbenzene. In questo caso, invece, nel referto 555 compare esclusivamente l'1,2,4 trimetilbenzene. Nei referti 492 e 494, relativi all'11 febbraio, quattro giorni prima, compare invece esclusivamente l'altra sostanza, l'esano. Quindi nei tre campioni non ci sono mai sostanze associate ma sempre contaminazioni di singole molecole. Insomma, non c'è quel mix di sostanze tipico delle contaminazioni da combustibili.

Viste queste premesse, considerato che un normale cittadino viene multato qualora nel secchio dell'umido dovesse buttare un pezzetto di plastica, ci si aspetterebbe un approfondimento investigativo finalizzato a ricostruire esattamente le modalità di smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle sostanze utilizzate negli ultimi anni nei laboratori, a partire da quelle pericolose e/o tossiche, ricostruendo il quadro delle tipologie dei rifiuti, le quantità in gioco, la destinazione finale dei rifiuti.

Di tutto ciò non vi è traccia negli atti, nè considerazioni nella richiesta di archiviazione formulata dai PM.

In ogni caso sul punto 1, ai fini dell'opposizione all'archiviazione, si richiede che:
-acquisire al fascicolo la perizia CTU realizzata nell'ambito del Fascicolo 1960/17, le eventuali integrazioni e gli allegati;

-disporre approfondimenti investigativi circa le modalità gestionali dei rifiuti dei laboratori, con: **a)**l'acquisizione della documentazione prevista dalla legge (quali, a mero titolo di esempio, MUD, documenti di trasporto ecc.); **b)**ulteriore audizione di testi (a mero titolo di esempio, chi era addetto alla gestione dell'esano; chi è addetto alla movimentazione e gestione dei rifiuti di Borexino; responsabile ambientale dell'INFN).

anche al fine di valutare:
-la sussistenza di eventuali reati relativi alle modalità di smaltimento dei rifiuti in un contesto già connotato da pesanti irregolarità (mancanza di V.Inc.A.; mancato rispetto dell'art.94 del D.lgs.152/2006 ecc.);
-la sussistenza di eventuali reati circa le dichiarazioni fornite agli inquirenti da parte dei pubblici ufficiali e dai funzionari.

Punto 2)APPLICAZIONE DELLA COSIDDETTA "DIRETTIVA CEE SEVESO"

Negli esposti e nella puntuala replica (nostra nota del 25/07/2018) alle affermazioni dei responsabili dei Vigili del Fuoco contenute nella nota inviata alla Procura dal Dirigente Nanni (Prot.28/06/2018 3153.E), avevamo ricostruito minuziosamente, sulla base della documentazione ampiamente citata:
1)le gravissime e plurime omissioni, da parte delle autorità preposte, nel procedimento di approvazione dei Rapporti di Sicurezza depositati nel 2006, nel 2011 e nel 2016 dai Laboratori al CTR Regionale;
2)la - conseguente alle suddette omissioni - mancanza di un Piano di Emergenza Esterno dei Laboratori aggiornato secondo le modalità di legge da parte della Prefettura di L'Aquila.

La Procura ha inteso riversare nel fascicolo gli - scarni rispetto alla mole della documentazione oggetto della nostra ricostruzione - atti depositati dai NOE sulla vicenda. Agli atti vi è, d'altro lato, la mera richiesta da parte del PM ai NOE di aggiornare circa la conclusione o meno del procedimento di approvazione del Rapporto di Sicurezza da parte del CTR.

Infatti, solo a seguito dei miei esposti, che ricevevano grande risalto da parte della stampa anche nazionale ed internazionale, e dopo molti mesi (per il P.E.E. oltre un anno) gli enti preposti, rispettivamente CTR regionale e Prefetture di L'Aquila e Teramo, provvedevano a:
a)approvare finalmente il Rapporto di Sicurezza (oggetto di segnalazione da parte dei NOE alla Procura)
b)approvare il Piano di Emergenza Esterno, quest'ultimo non acquisito nel presente fascicolo.

Poiché, a parte il verbale del CTR di approvazione del Rapporto di Sicurezza 2016 (e il verbale di parere favorevole alla proposta della Prefettura di L'Aquila del Piano di Emergenza Esterno):
-non risultano acquisiti i plurimi atti citati nei nostri esposti;
-non risultano nelle informative valutazioni da parte dei NOE su questo argomento, provvedendo alla mera trasmissione di quanto richiesto dal PM;
-nella richiesta di archiviazione formulata dai PM non vi è alcun accenno e/o valutazione su tale vicenda (applicazione del D.lgs.105/2015 e norme anteriori);

non sappiamo se la Procura abbia inteso procedere effettivamente all'archiviazione su questi fatti senza effettuare alcuna valutazione degli stessi o se essi attengono, forse, a diverso e ulteriore fascicolo.

In ogni caso, per precauzione, provvederò qui a produrre delle valutazioni per ribadire l'opposizione alla (eventuale) richiesta di archiviazione.

In primo luogo, rispetto agli atti richiamati nei miei esposti, giova in estrema sintesi sottolineare che, ai fini delle norme sulla prevenzione dei rischi da incidente rilevante:
1)i Laboratori, impianto a rischio di incidente rilevante, sono rimasti privi del Rapporto di Sicurezza, approvato nei termini di legge, tra il 2006 e la fine del 2018;
2)la popolazione è rimasta priva di un Piano di Emergenza Esterno approvato secondo i termini di legge (quello approvato nel 2008 era provvisorio per stessa ammissione della Prefettura di L'Aquila in quanto adottato senza - appunto - la previa approvazione del Rapporto di Sicurezza 2006; tra l'altro il Piano deve essere aggiornato ogni 3 anni per cui nel 2011 risultava scaduto) - tra il 2006 e il 24 luglio 2019, giorno della sua approvazione da parte dei Prefetti di L'Aquila e Teramo.

En passant facciano notare che il Piano di Emergenza Esterno ammette i gravissimi rischi derivanti da alcuni esperimenti, per anni sottaciuti, **arrivando a riconoscere rischi per eventuali incidenti derivante dalla presenza di 2.300 tonnellate di sostanze stoccate (irregolarmente) negli esperimenti LVD e Borexino per 700.000 persone nelle province di Teramo, L'Aquila e Pescara.**

Aspetti procedurali
Ai fini dell'azione penale, non può non rilevarsi come le stesse date di approvazione, rispetto ai termini previsti dalla Legge e alle date di deposito della documentazione da parte dei Laboratori, fanno emergere quella che allo scrivente appare come una chiarissima (e plurima) omissione da parte delle autorità preposte all'emanazione di atti obbligatori per la loro funzione su una materia che attiene strettamente alla tutela della pubblica incolumità e all'igiene.

Inoltre più in generale ci si chiede come possano essere esaminati atti e procedere quando questi siano determinati da situazioni di irregolarità.

A tal proposito "sfruttiamo" due inequivocabili note di Istituto Superiore di Sanità e ISIN presenti nel fascicolo (per la questione LUNA MV ma utilizzabili in quanto descrivono uno situazione generale), in cui si riassume in maniera chiara la questione:
1)l'ISS ribadisce la situazione di non conformità di molti dei locali dei Laboratori per l'Art.94 del D.lgs.152/2006;

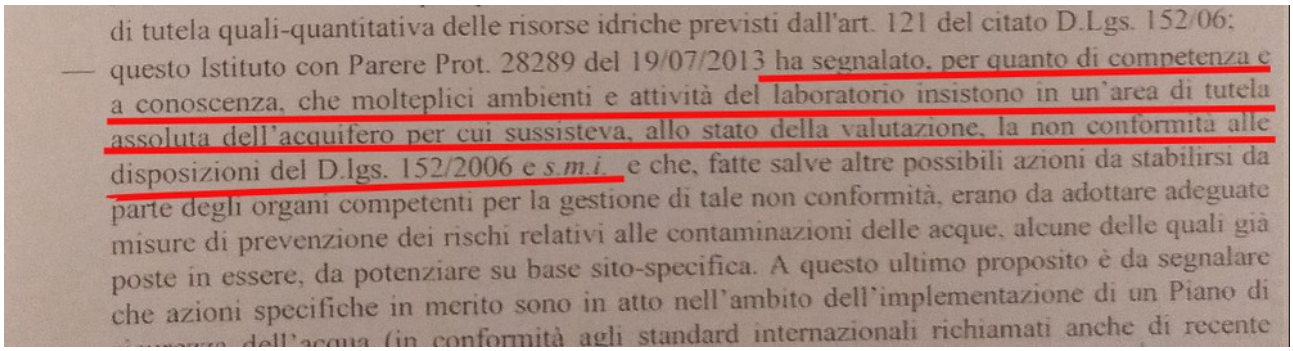

di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche previsti dall'art. 121 del citato D.Lgs. 152/06;
— questo Istituto con Parere Prot. 28289 del 19/07/2013 ha segnalato, per quanto di competenza e a conoscenza, che molteplici ambienti e attività del laboratorio insistono in un'area di tutela assoluta dell'acquifero per cui sussisteva, allo stato della valutazione, la non conformità alle disposizioni del D.lgs. 152/2006 e *s.m.i.* e che, fatte salve altre possibili azioni da stabilirsi da parte degli organi competenti per la gestione di tale non conformità, erano da adottare adeguate misure di prevenzione dei rischi relativi alle contaminazioni delle acque, alcune delle quali già poste in essere, da potenziare su base sito-specifica. A questo ultimo proposito è da segnalare che azioni specifiche in merito sono in atto nell'ambito dell'implementazione di un Piano di [illegible] dell'acqua (in conformità agli standard internazionali richiamati anche di recente

2)l'ISIN, a firma del Direttore Avv. Pernice (già direttore del Ministero dell'Ambiente), in cui si chiarisce che i divieti imposti dall'Art.94 sono inderogabili e precludono a qualsiasi ulteriore valutazione tecnica qualora sussistenti (e per Borexino e LVD è pacifica la questione visto che comportano la presenza di 1000 tonnellate di acqua ragia e 1.292 tonnellate di 1,2,4 trimetilbenzene. Gli stessi Laboratori lo ammettono in un verbale del 2014 richiamato in uno dei nostri esposti.

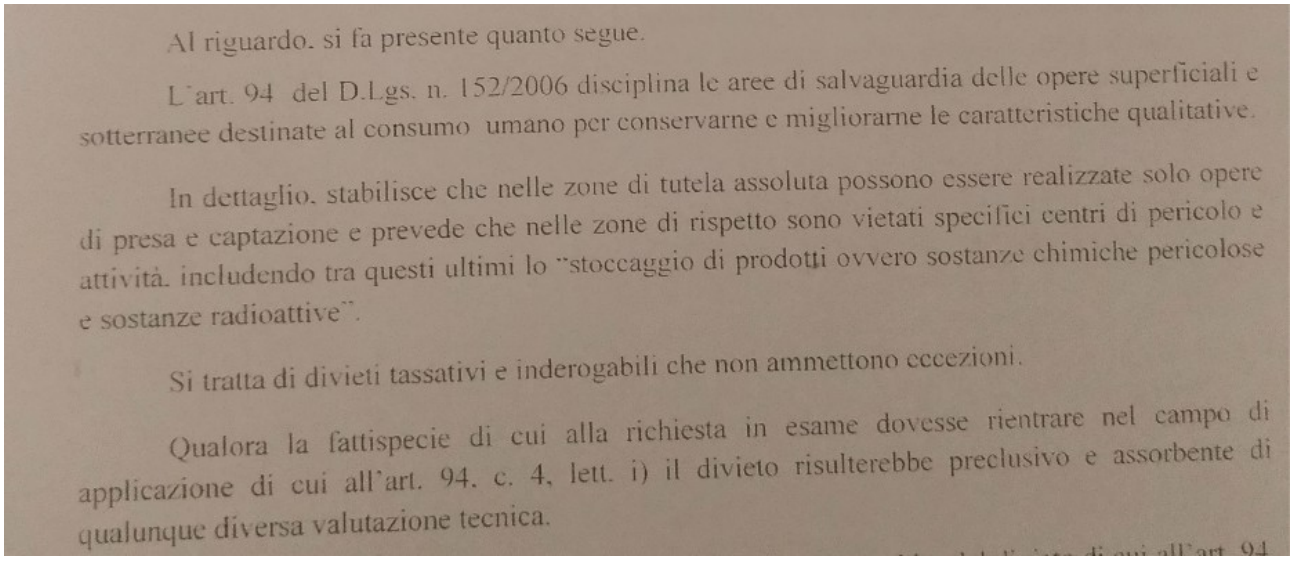

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

L'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina le aree di salvaguardia delle opere superficiali e sotterranee destinate al consumo umano per conservarne e migliorarne le caratteristiche qualitative.

In dettaglio, stabilisce che nelle zone di tutela assoluta possono essere realizzate solo opere di presa e captazione e prevede che nelle zone di rispetto sono vietati specifici centri di pericolo e attività, includendo tra questi ultimi lo "stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive".

Si tratta di divieti tassativi e inderogabili che non ammettono eccezioni.

Qualora la fattispecie di cui alla richiesta in esame dovesse rientrare nel campo di applicazione di cui all'art. 94, c. 4, lett. i) il divieto risulterebbe preclusivo e assorbente di qualunque diversa valutazione tecnica.

In ogni caso su questi punti, ai fini dell'opposizione all'archiviazione, si richiede:

a)di acquisire la documentazione ampiamente citata nei nostri esposti reperibile presso il Comando regionale dei Vigili del Fuoco, valutando la sussistenza di eventuali reati quali, a mero titolo di esempio, quello di cui all'Art.328 del C.P.

Veridicità dei contenuti

Ad avviso dello scrivente, sarebbe stata altresì necessaria un'attenta disamina dei contenuti dei due verbali del CTR (approvazione Rapporto di Sicurezza 2016 del 23/10/2018 in atti e parere favorevole al Piano di Emergenza Esterno) trasmessi dai NOE alla Procura, viste le affermazioni di diversi tecnici coinvolti nel procedimento.

In primo luogo, i tecnici del CTR avallano e fanno proprie valutazioni nonché affermano cose che paiono porsi in frontale contrasto con le risultanze dello stesso lavoro della Procura della Repubblica nel fascicolo 1960/17!

Ad esempio, in un passaggio fondamentale alla base dell'intera valutazione dei rischi dei due esperimenti LVD e Borexino si sostiene che le sale dei laboratori siano pienamente impermeabili e che per questo non si devono predisporre e valutare scenari di rischio che prevedono la perdita delle sostanze pericolose nell'acquifero!

Se ciò fosse vero, ci chiediamo, a questo punto, vista la richiesta di archiviazione (se tale è) per questi fatti, qual è la realtà concreta dei luoghi ai fini delle valutazioni circa i pericoli per l'approvvigionamento idrico, se quella considerata dal CTR o quella descritta dai Periti della Procura, perizia che pure era stata trasmessa proattivamente dalla Procura stessa a tutti gli enti a vario titolo competenti (riteniamo, quindi, anche al CTR o agli enti che vi partecipano).

Tra l'altro basta leggere il Piano di Emergenza Esterno predisposto dalle Prefetture di L'Aquila e di Teramo per capire come queste ultime, addirittura, pur dovendosi basare sul Rapporto di Sicurezza approvato dal CTR, abbiano irritualmente (e giustamente, a nostro avviso) inteso discostarsi da queste valutazioni, ammettendo la condizione di permeabilità fin dalla proposta di piano di emergenza diffusa per le osservazioni del pubblico.

Questa situazione a dir poco schizofrenica (per non usare altre parole), diviene evidente mettendo a confronto (come abbiamo fatto pubblicamente) le pagine della proposta di Piano di Emergenza Esterno (ALLEGATO) diffusa dalla prefetture. Giusto per evidenziare fin dall'inizio gli aspetti paradossali del documento, portiamo l'esempio che ci appare più incredibile anche per l'impatto su tutte le analisi sulla sicurezza del sistema e sulle risposte da dare del Piano. Nelle stesse pagine si afferma, infatti, da un lato l'esistenza di impermeabilizzazione delle sale e dall'altro l'inesistenza di tale impermeabilizzazione. Infatti, se da un lato si può leggere:

Piano Emergenza Esterna	Edizione	Data	Pagina
INFN-LNGS	2018	OTTOBRE 2018	48/201

mancano allo stato precise indicazioni sul loro effettivo completamento ed efficacia.

- Impermeabilizzazione della pavimentazione delle tre sale sperimentali A, B e C e della Galleria TIR nel tratto dalla Sala A alla Sala C.

  Va detto preliminarmente che dalla relazione di consulenza tecnica fatta pervenire dal Procuratore della Repubblica di Teramo con lettera in data 2 ottobre 2018, risulta che tutte le sale e le gallerie dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso sono prive di sistemi di impermeabilizzazione completi, cioè in grado di coprire tutte le superfici ed essere dunque efficacemente schermanti.

nella parte relativa alle misure di mitigazione degli incidenti (riportiamo solo uno dei casi dove la frase viene inserita):

Al punto C.4 il Rapporto di Sicurezza dell'esperimento BOREXINO analizza i seguenti scenari incidentali.

TOP 1 – Rilascio di Pseudocumene (PC) per rottura manichetta e conseguente incendio Pool Fire			
Ubicazione	Cause	Effetti	
		Soglie di danno [kW/mq]	Distanze [m]
Stazione PC (area isotank in galleria TIR)	Perdita rilevante da rottura manichetta di carico da isotank a deposito PC e innesco immediato del rilascio continuo	37,5 12,5 7 5 3	2,5 6 9 11 15
Durata dello scenario incendio: 2 minuti			
La sala C è dotata di pavimentazione impermeabilizzata e di sistema di collettamento di eventuali perdite liquide			
TOP 2 – Rilascio di Pseudocumene (PC) nel bacino di contenimento dello stoccaggio Rilascio			

Ora, questa e altre osservazioni, a nostro avviso, dovrebbero far emergere pesanti dubbi circa l'attendibilità e la fondatezza di tali scelte operate dal CTR.

Tra queste, il fatto piuttosto singolare che si possa valutare un Rapporto di Sicurezza senza riconoscere che la situazione di stoccaggio che fa scattare gli obblighi di assoggettamento alla Direttiva Seveso sugli incidenti rilevanti è irregolare (sulla base del già richiamato all'Art.94 del D.lgs.152/2006); oppure che la situazione di sicurezza è soddisfacente quando addirittura il Parlamento stabilisce la sussistenza di una situazione opposta e addirittura emergenziale tale da dover essere risolta da un Commissario straordinario e con la spesa di centinaia di milioni di euro (e nella D.G.R.33/2019 già citata si ritiene che per i soli interventi nei Laboratori ci sia bisogno di decine di milioni di euro per la messa in sicurezza).

Le nostre osservazioni alla proposta di Piano sono state inviate per conoscenza anche alla Procura di Teramo ma, come abbiamo visto, non sono state oggetto di valutazione, a partire dalla veridicità delle affermazioni operate dai tecnici che hanno portato all'approvazione del Rapporto di Sicurezza 2016.

Ci preme, vista l'estrema delicatezza della questione, sottolineare tre aspetti a nostro avviso gravissimi circa l'attendibilità delle conclusioni a cui è giunto il CTR nel verbale di approvazione.

1)LA MANCANZA DI MOLTIPLICAZIONE DEL RISCHIO TRA AUTOSTRADA E LABORATORI: l'aver considerato che le criticità (tra l'altro sarebbe interessante capire specificatamente quali, se per il CTR la situazione dei Laboratori è sodisfacente) delle due strutture (autostrada e laboratori) non interagiscono tra di loro non comportando quindi, la moltiplicazione dei rischi.

A tal proposito è intanto piuttosto singolare che non siano affrontate le tematiche del mancato adeguamento delle autostrade (che sono la via di fuga dei Laboratori, con quello che ne consegue sotto l'aspetto della sicurezza degli esperimenti in caso di incidente, per l'assistenza nelle operazioni) alla normativa comunitaria e, cioè, alla Direttiva 54/2004/CEE recepita con il D.lgs.264/2006 che imponeva la messa in sicurezza dei tunnel del Gran Sasso entro il 30/04/2019, termine scaduto inutilmente.

Facciamo notare che il tunnel del Gran Sasso è classificato come "galleria speciale" proprio per la presenza dei Laboratori. Ora, in mancanza, tra l'altro, delle operazioni di ispezione obbligatorie previste dal D.lgs.264/2006 (allego a tal proposito il verbale di accesso agli atti svolto recentemente dal giornale Il Martello del Fucino presso la Commissione gallerie da cui non paiono comparire gli atti relativi alle ispezioni opbbligatorie condotte con l'ausilio dei VV.FF. ALLEGATO), e preso atto che le gallerie non rispettano gli standard comunitari per quanto riguarda i criteri di sicurezza obbligatori, tanto da aver previsto misure alternative, per lo scrivente rimane un mistero come si possa essere giunti alla

conclusione che non vi sia una moltiplicazione del rischio in presenza di inadempienze così gravi, tanto che la Commissione Europea risulta aver inviato una lettera di messa in mora allo Stato Italiano proprio per non aver proceduto all'adeguamento di sicurezza delle gallerie (*https://europa.today.it/attualita/sicurezza-tunnel-italia.html*).

Lo scrivente ha avuto modo di accedere agli atti della Commissione Gallerie e ad altra documentazione che qui si allega - la relazione di Strada dei Parchi Spa consegnata al Parlamento già nel 2016 ("*13° COMMISSIONE PERMANENTE - TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI, AUDIZIONE SUI RILIEVI AMBIENTALI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE RICHIESTO DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2013 (LEGGE N. 228 DEL 2012) RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO*", ALLEGATA e comune disponibile integralmente qui: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/004/464/Documentazione_Strada_dei_parchi_S.p.a.pdf) in cui si produceva una descrizione che definire preoccupante è poco della condizione strutturale delle gallerie che sono, come detto, la via di fuga dei laboratori.

In questo importantissimo documento il gestore evidenziava intanto la problematica dei rivestimenti. Praticamente i problemi rilevati sono gli stessi che saranno evidenziati due anni più tardi nelle integrazioni al progetto di adeguamento (mai approvato dalla competente Commissione gallerie) per giustificare il posticipo di alcuni interventi di adeguamento al D.lgs.264/2006.

Affermava, tra l'altro, Strada dei Parchi nel documento consegnato alla Commissione del Senato dall'Amministratore Delegato Dr. Ramadori: "*L'adeguamento impiantistico sarà possibile solo dopo un adeguato rinforzo strutturale di talune gallerie, le cui strutture in calcestruzzo presentano diffusi e importanti ammaloramenti dovuti alla mancanza, fin dalla loro costruzione, dell'impermeabilizzazione a tergo della calotta e dei piedritti. L'assenza dell'impermeabilizzazione, oltre a creare danni strutturali, genera situazioni di rischio per la circolazione stradale, dovuti alla formazione, durante il periodo invernale, di vere e proprie stalattiti di ghiaccio che devono essere rimosse prima che il loro peso le faccia collassare e cadere sul piano viario. Sotto il profilo strutturale, tutte le gallerie presentano criticità dei rivestimenti, in particolar modo esibiscono fenomeni di ammaloramento e carbonatazione della parte esterna del rivestimento, imputabili ad infiltrazioni di acqua, tali da richiedere interventi di impermeabilizzazione e ripristino di parte del rivestimento, per uno spessore variabile fino a 50 cm.*".

Più oltre, a conferma della stretta interconnessione tra obblighi di cui al D.lgs.264/2006, stato strutturale delle gallerie e interazione con la sicurezza dei Laboratori, si affermava che "*Anche il rivestimento di entrambi i fornici della g. G. Sasso sono fortemente degradati ed i recenti episodi di incendio in galleria ne hanno evidenziato le criticità:* ***ricordiamo che il collasso di un solo tratto di rivestimento comporta l'isolamento reciproco fra le province di Teramo e l'Aquila oltre alla difficoltà di evacuazione del personale del Laboratorio Sotterraneo dell'INFN (centinaia di persone dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare).***"

Nella relazione consegnata al Parlamento vi è, però, un'ulteriore (e rilevante) questione. Scriveva, infatti, Strada dei Parchi nel 2016 "*Inoltre negli anni la faglia attraversata a circa 1400 ml dall'imbocco lato Teramo ha dato segni di riattivazione con episodi di sollevamento progressivo dell'arco rovescio che era oggetto di monitoraggio anche prima del recente terremoto di Amatrice: il piano verrà implementato per calibrare l'intervento di ricostruzione di un arco rovescio sicuramente armato (a differenza di quello attuale) con possibile blindatura del rivestimento a cavallo della faglia sui 2 fornici.*"

2)LA MANCATA ANALISI DEGLI INCIDENTI OCCORSI, COMPRESO QUELLO DEL 2002.

Il CTR ritiene "marginale" il rischio di eventuali incidenti gravi nei laboratori. Tale assunto potrebbe essere però viziato da un presupposto quantomeno discutibile (visto che il D.lgs.105/2015 dispone la valutazione delle criticità già verificatesi), quello di non aver considerato l'incidentalità pregressa e, addirittura, quella che ha interessato proprio Borexino al momento della sua realizzazione che comportò uno sversamento di almeno 50 litri di trimetilbenzene nel fiume Mavone e che fu oggetto di un procedimento penale della stessa Procura di Teramo che arrivò a sequestrare proprio la sala C dei laboratori stessi.

Il CTR ci ha vietato l'accesso agli atti al Rapporto di Sicurezza 2016 e, pertanto, quanto sopra detto non lo possiamo ulteriormente valutare anche se appare comunque desumibile dal contenuto del Verbale del CTR del 23/10/2018 in atti.
In uno dei nostri esposti abbiamo ripercorso, atti alla mano, tutte le situazioni di rischio, compresi incendi ed incidenti, che hanno caratterizzato la vita dei laboratori, con numerosi eventi (in un'intervista del 2002, appena prima dello sversamento del trimetilbenzene da Borexino, una delle ricercatrici ammise che negli anni '90 si era arrivati molto vicino ad un incidente grave "*Una tesi in parte confermata anche dall'autore di quel rapporto, Stephane Coutu, che ora lavora presso l'Università della Pennsylvania: "Non ho mai avvertito grossi problemi di sicurezza nel periodo in cui ho lavorato in Abruzzo, dal 1988 al 1993. E' vero però che ci fu un incidente che poteva mettere in serio pericolo il personale dei laboratori e forse a questo mi riferivo nel rapporto citato. Riportai in termini drammatici quell'episodio per enfatizzare tra noi ricercatori il bisogno di cure e attenzioni per la sicurezza*": https://www.galileonet.it/quei-laboratori-non-sono-sicuri/).

Sarebbe veramente infondato escludere questi eventi ed in particolare quello del 2002 dall'analisi di rischio.

3)LA QUESTIONE DEL RISCHIO SISMICO
Come anticipato nei nostri esposti (fondati su documenti anche degli stessi LNGS) e come confermato ormai dalla Relazione dell'ARTA inviata alla Procura di Teramo nell'ambito del procedimento 1960/17 (ALLEGATO) e da quanto ampiamente descritto nel Piano di Emergenza Esterno delle Prefetture di Teramo e L'Aquila, i Laboratori si situano a distanza di poche centinaia di metri da una delle faglie attive più pericolose d'Europa, che può dare terremoti di M7 e capace di dislocare anche di 2 metri ad ogni evento.

Finalmente quindi, solo dopo le nostre plurime segnalazioni, le prefetture sviluppano, almeno per la parte di analisi, la questione della dislocazione sismica e degli effetti cosismici.

Qui sotto un estratto della già citata proposta di Piano di Emergenza Esterno.

Piano Emergenza Esterna	Edizione	Data	Pagina
INFN-LNGS	2018	OTTOBRE 2018	47/201

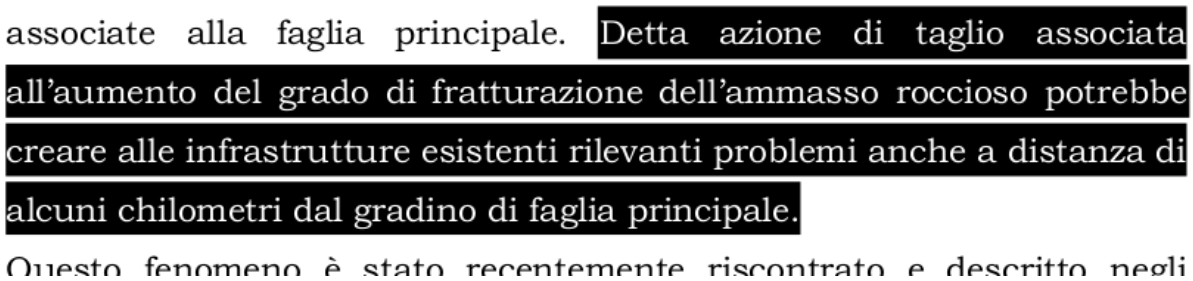
associate alla faglia principale. Detta azione di taglio associata all'aumento del grado di fratturazione dell'ammasso roccioso potrebbe creare alle infrastrutture esistenti rilevanti problemi anche a distanza di alcuni chilometri dal gradino di faglia principale.
Questo fenomeno è stato recentemente riscontrato e descritto negli

Si arriva a segnalare che "*Quest'ultima pubblicazione cita testualmente: "si registra l'attivazione di strutture antitetiche (Est immergenti), sia nell'immediata vicinanza del lineamento principale (alla scala di centinaia di metri) che alla scala kilometrica del bacino di Castelluccio. Infatti, sono segnalate rotture con dislocazione verticale centimetrica lungo il lineamento antitetico che corre sul versante occidentale della Piana di Castelluccio, a circa 6-7 km dalla faglia principale. Per tutto quanto detto non si può certamente escludere che gli eventi sismici, in particolare rilevanti, potrebbero avere riflessi anche all'interno dei Laboratori di Fisica Nucleare.*"

Già nelle osservazioni a questa proposta di Piano avevamo dovuto segnalare l'omissione di qualsiasi riferimento, cosa appare assai grave per un Piano redatto per gli aspetti di protezione civile, a quanto previsto dalle linee guida 2016 della Protezione Civile "*MICROZONAZIONE SISMICA - LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO IN AREE INTERESSATE DA FAGLIE ATTIVE E CAPACI (FAC)*" (ALLEGATO) Eppure le avevamo dettagliatamente citate nel nostro esposto del 6 giugno 2018 inviato anche alle Prefetture! L'assoluta rilevanza della questione e della necessità dei relativi approfondimenti si evidenzia in un passaggio delle Linee guida dove si chiedono maggiori precauzioni in presenza di impianti a rischio di incidente rilevante ("*La datazione dei livelli fagliati e di quelli che eventualmente sigillano la deformazione è discriminante per accertare l'attività della faglia. Se essa è sigillata da depositi più antichi di ~40.000 anni, può verosimilmente considerarsi non attiva, o comunque di bassa pericolosità (a meno che non interferisca con elementi ad alto rischio intrinseco, come centrali nucleari* ***o impianti a rischio industriale rilevante***)".

Anche in questo caso le valutazioni del CTR e, in parte, almeno nella proposta, delle Prefetture, confliggono non solo con la logica (addirittura si arriva a sostenere che l'assenza di danni per i terremoti precedenti sia uno dei motivi su cui stare tranquilli; facciamo sommessamente notare che i laboratori sono stati sottoposti al terremoto di L'Aquila del 2009, che è stato causato da una faglia ben lontana dai laboratori, con una magnitudo centinaia di volte meno potente di quella previsto per un evento che potrebbe essere scatenato dalla faglia che interessa l'area dei laboratori, e dalla sequenza sismica umbro-marchigiana, che pur avendo avuto un evento estremamente rilevante, 6,8 M del Monte Vettore, è avvenuta a distanza notevole dagli stessi) ma con questa documentazione di enti pubblici preposti alla tutela dell'ambiente e dell'incolumità pubblica.

Ci chiediamo: visto che quando abbiamo svolto l'accesso agli atti presso i laboratori sulla questione sismica, non ci è stato fornito alcun documento sulla microzonizzazione, e lo stesso è avvenuto nei due comuni competenti di Isola del Gran Sasso e di L'Aquila, quali possano essere gli studi (richiamati ma non espressamente citati dal CTR nel verbale di approvazione del Rapporto di Sicurezza 2016) con **i quali siano state affrontate le problematiche generate da una dislocazione** e non già dal semplice scuotimento (peraltro su quest'ultimo aspetto, quello della capacità degli apparati di resistere allo scuotimento ingenerato da un forte sisma l'associazione scrivente non ha mai eccepito nulla)?

In ogni caso sul punto 2, ai fini dell'opposizione all'archiviazione, si richiede che:

Sull'argomento relativo a tutta la questione della sicurezza delle infrastrutture e dell'applicazione del D.lgs.105/2015 (nonché norme precedenti), si richiede, oltre di valutare i nuovi atti portati qui all'attenzione, di disporre di:

-acquisire la documentazione attinente la procedura di adeguamento dell'infrastruttura autostradale in base agli obblighi di cui al D.lgs.264/2006 presso la competente Commissione gallerie del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, anche per verificare come sia stato trattato l'argomento dell'interazione tra tunnel autostradali, laboratori e acquedotti ai fini della sicurezza;
-sentire il Dr. Fabrizio Galadini dell'INGV, principale conoscitore del sistema di faglie di Campo Imperatore;
-acquisire al fascicolo le eventuali integrazioni e gli allegati alla perizia dei PM del fascicolo 1960/17 ai fini della valutazione dello stato di impermeabilizzazione delle tre sale dei laboratori;
-effettuare una perizia sulla congruenza degli atti del CTR, sia per quanto attiene il procedimento amministrativo seguito sia per quanto riguarda la fondatezza delle valutazioni circa l'effettivo stato di sicurezza dei laboratori (a parte quelle già presenti nella perizia dei PM del procedimento 1960/17);
-acquisire tutta la documentazione alla base della D.G.R.33/2019 della Regione Abruzzo.
-acquisire presso le Prefetture di L'Aquila e di Teramo la documentazione attinente il procedimento di adozione e approvazione del Piano di Emergenza Esterno approvato il 24 luglio 2019, compresi i verbali delle riunioni preparatorie e di valutazione delle osservazioni pervenute da parte del pubblico;
-acquisire presso il comando regionale dei Vigili del Fuoco tutta la documentazione circa il procedimento valutativo dei rapporti di sicurezza 2006-2011-2016 nonché copia del Rapporto di Sicurezza 2016;
-sentire il responsabile della Protezione Civile che ha coordinato i lavori per la redazione delle Linee Guida per la Microzonizzazione sismica.

Punto 3)LA REIMMISSIONE NELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DELL'ACQUA DEI LABORATORI TRA 24 APRILE 2017 E DICEMBRE 2017.

I NOE ricostruiscono la questione della sospensione, da parte della dirigente ASL Marconi, del parere favorevole alla captazione delle acque dei Laboratori a fini idropotabili (disponendo la "*sospensione fino a ulteriori comunicazione di questo sevizio*", testuale nella nota ASL del 24/04/2017).

L'acquedotto (Ruzzo Reti SPA) richiedeva la sospensione del provvedimento di sospensione suddetto con nota del 20/06/2017.

In realtà, senza alcuna nuova disposizione della ASL, il Ruzzo provvedeva a reimmettere in rete tale acqua secondo quanto ricostruito dalla stessa ASL

Ebbene, è pacifico, considerato il tono della lettera della ASL del 04/07/2017 alla Procura di Teramo in atti, in cui si confermava la non idoneità, che tale iniziativa sia stata del tutto unilaterale, ponendosi in frontale contrasto con le disposizioni dell'autorità sanitaria competente.

A tal proposito voglio richiamare le disposizione del D.lgs.31/2001 (mai citato nella richiesta di archiviazione) in cui si chiariscono le competenze dei vari attori che sovrintendono alla distribuzione dell'acqua potabile.

Ebbene, l'art.6 comma 5 bis recita "*Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente*".

Sempre all'autorità sanitaria l'art.10 demanda la valutazione "*...dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.*"

Pertanto la società Ruzzo Reti Spa ha reimmesso le acque in rete senza neanche avvisare l'autorità sanitaria competente, seppur magari per preoccupazioni che, almeno a prima vista, potrebbero anche sembrare comprensibili, ma che l'Autorità sanitaria appunto conosceva ritenendo però (evidentemente attuando proprio quello scrutinio imposto dall'Art.10 del D.lgs.31/2001 sopra richiamato) di non dover giungere alle stesse conclusioni del gestore e, cioè, di revocare l'ordine di sospendere la captazione di quelle acque, tanto da voler comunicare quanto accaduto all'autorità giudiziaria.

Tra l'altro tenere all'oscuro la ASL di operazione di questo tipo significa rendere anche vane le disposizioni relative ai controlli esterni da parte della ASL stessa.

Tale vicenda a nostro avviso dovrebbe essere poi letta in stretta connessione con il provvedimento di sequestro poi operato dalla Magistratura proprio di quella porzione di rete acquedottistica per la quale la ASL si era espressa.

Evidentemente la stessa Procura e lo stesso GIP con il provvedimento di sequestro hanno ritenuto del tutto fondati i rischi connessi all'utilizzo di quest'acqua, condividendo di fatto le motivazioni che avevano spinto la ASL a disporre la messa a scarico delle acque.

A tal proposito, vogliamo ricordare che la società Ruzzo Reti è una Spa e trae appunto profitto dalla distribuzione dell'acqua, pagata dai cittadini attraverso le bollette delle utenze. È del tutto evidente che la gestione di 90 litri al secondo di acqua costituisce un fattore estremamente importante nel determinare la profittabilità del servizio (peraltro la ASL segnala anche la mancanza della concessione alla derivazione), non solo dal punto di vista della possibilità di gestire la "materia prima" ma anche attraverso una riduzione dei costi associati all'approvvigionamento alternativo garantito dal potabilizzatore (ovviamente l'associazione scrivente ha già stigmatizzato come questa acqua venga mandata "a scarico" per la pervicace volontà di non allontanare le sostanze pericolose presenti nei Laboratori; però, una volta che tale logica non viene considerata a dovere, anche attraverso azioni volte ad interrompere realmente e in concreto il rischio agendo sulle cause e non sugli effetti, a quel punto bisogna portare il tutto alle estreme conseguenze, visto che comunque il potabilizzatore è assentito, al contrario della captazione).

In questo senso, i fatti e gli atti citati ad avviso dello scrivente, oltre a spingere verso la valutazione della sussistenza o meno del potenziale reato di cui all'Art.650 del C.P., dovrebbe quantomeno determinare anche una valutazione della vicenda rispetto all'Art.323 del C.P.

In ogni caso sul punto 3, ai fini dell'opposizione all'archiviazione, si richiede che:
-sia ascoltato il dirigente del settore acque potabili del Ministero della Salute sulle questioni attinenti le responsabilità della ASL e del gestore;
-sia acquisita la documentazione relativa alla concessione di derivazione;
-sia sentita la Dr.ssa Marconi per riferire circa le valutazioni comparative che hanno spinto a confermare il provvedimento di sospensione della captazione, alla luce del già citato Art.10 del D.lgs.31/2001:
-sia svolto un approfondimento d'indagine sugli effetti economici della captazione o meno e sulle alternative (potabilizzazione; contrasto delle perdite ecc.) sulla profittabilità del servizio da parte della Ruzzo Reti Spa.

Punto 4)LA MANCANZA DEL NULLA OSTA DEL PARCO NAZIONALE PER GLI APPARATI SPERIMENTALI

Nella richiesta di archiviazione si afferma che il nulla osta dell'Ente Parco non sarebbe necessario in quanto nel Decreto Istitutivo dell'Ente Parco (D.P.R.5 giugno 1995, allegato A, articolo 6) si farebbe riferimento a "interventi di rilevante trasformazione del territorio".
In realtà riportiamo integralmente il testo dell'Articolo succitato:
"*1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco,* ***i seguenti nuovi*** *interventi di rilevante trasformazione del territorio:*
a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera g), comma 1, del precedente art. 4 e in particolare i tracciati stradali interpoderali, nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;
b)opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;
c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;
d) opere di trasformazione e bonifica agraria;
e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;
f) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;
g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;
h) impianti di acquacoltura;
i) ***la realizzazione di nuovi edifici,*** *ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di: interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere a), b), c), dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978; interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;*
l)alterazioni tipologiche dei manufatti ***e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi***."

Il dato letterale non rimanda a valutazioni più o meno soggettive di cosa sia un intervento di trasformazione più o meno rilevante (e LUNA MV, Borexino e gli altri interventi ben difficilmente, tra l'altro, possono essere relegati ad interventi "minori"; su questo punto illustreremo più avanti) ma elenca espressamente le categorie di intervento che devono essere oggetto di nulla osta.

Ad avviso dello scrivente, considerato il tenore della norma nella sua interezza, le opere e gli interventi eseguiti/in corso di realizzazione rientrano in più categorie e sicuramente in quella di cui alla lettera *l)*. D'altro lato la stessa informativa dell'11/07/2019 (per il fascicolo 6707/18 poi riunito) dei NOE qualificava come necessario il nulla osta del Parco. Conviene per comodità riportare anche qui integralmente i due passaggi.

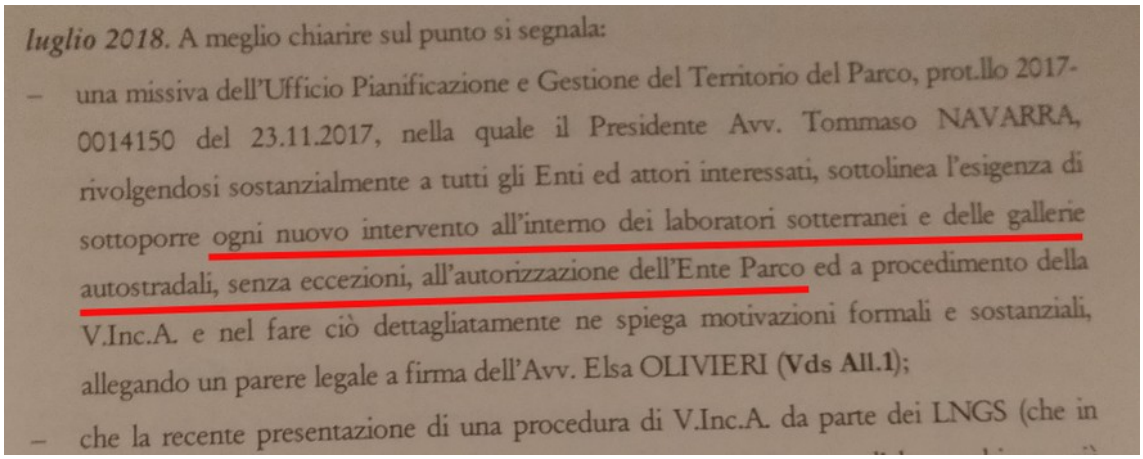

luglio 2018. A meglio chiarire sul punto si segnala:

- una missiva dell'Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio del Parco, prot.llo 2017-0014150 del 23.11.2017, nella quale il Presidente Avv. Tommaso NAVARRA, rivolgendosi sostanzialmente a tutti gli Enti ed attori interessati, sottolinea l'esigenza di sottoporre ogni nuovo intervento all'interno dei laboratori sotterranei e delle gallerie autostradali, senza eccezioni, all'autorizzazione dell'Ente Parco ed a procedimento della V.Inc.A. e nel fare ciò dettagliatamente ne spiega motivazioni formali e sostanziali, allegando un parere legale a firma dell'Avv. Elsa OLIVIERI (**Vds All.1**);
- che la recente presentazione di una procedura di V.Inc.A. da parte dei LNGS (che in

E oltre

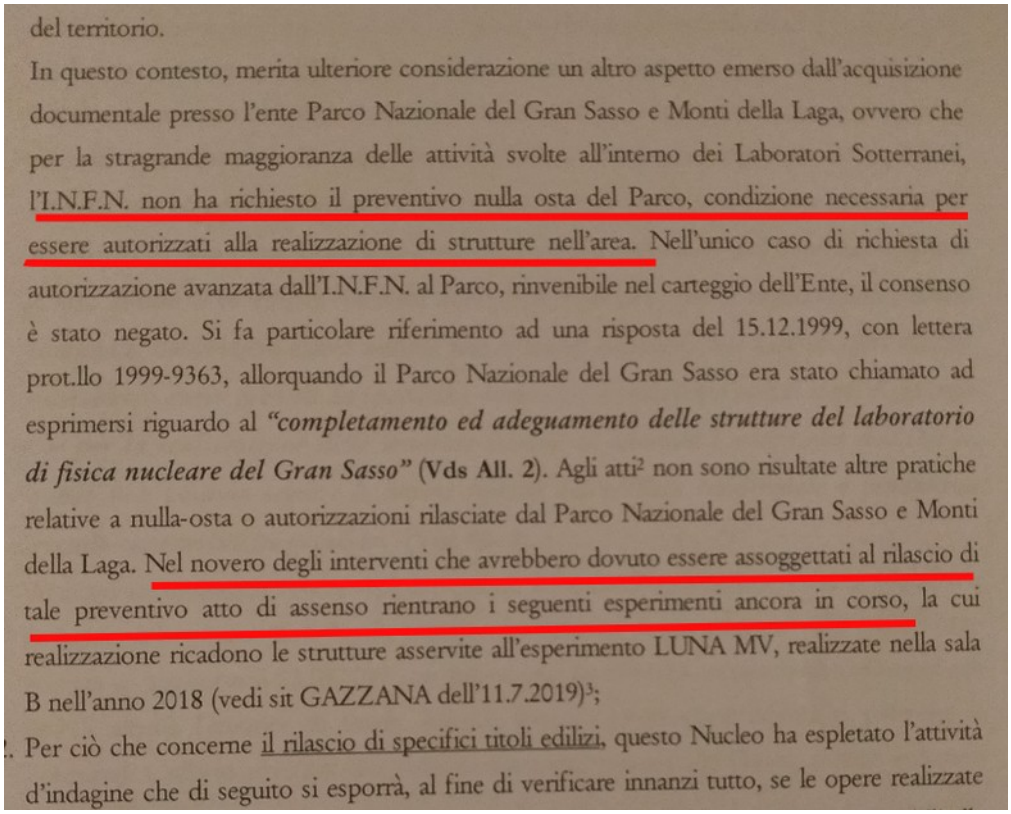

del territorio.

In questo contesto, merita ulteriore considerazione un altro aspetto emerso dall'acquisizione documentale presso l'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ovvero che per la stragrande maggioranza delle attività svolte all'interno dei Laboratori Sotterranei, l'I.N.F.N. non ha richiesto il preventivo nulla osta del Parco, condizione necessaria per essere autorizzati alla realizzazione di strutture nell'area. Nell'unico caso di richiesta di autorizzazione avanzata dall'I.N.F.N. al Parco, rinvenibile nel carteggio dell'Ente, il consenso è stato negato. Si fa particolare riferimento ad una risposta del 15.12.1999, con lettera prot.llo 1999-9363, allorquando il Parco Nazionale del Gran Sasso era stato chiamato ad esprimersi riguardo al *"completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso"* (**Vds All. 2**). Agli atti[2] non sono risultate altre pratiche relative a nulla-osta o autorizzazioni rilasciate dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Nel novero degli interventi che avrebbero dovuto essere assoggettati al rilascio di tale preventivo atto di assenso rientrano i seguenti esperimenti ancora in corso, la cui realizzazione ricadono le strutture asservite all'esperimento LUNA MV, realizzate nella sala B nell'anno 2018 (vedi sit GAZZANA dell'11.7.2019)[3];

. Per ciò che concerne il rilascio di specifici titoli edilizi, questo Nucleo ha espletato l'attività d'indagine che di seguito si esporrà, al fine di verificare innanzi tutto, se le opere realizzate

Infatti **lo stesso Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, nella lettera 2017/14150 (allegato 1 dell'informativa NOE dell'11/07/2019, relativa all'esperimento SOX in atti, ampiamente richiamata dall'informativa dei NOE, esperimento che, tra l'altro, non comportava neanche la realizzazione di interventi strutturali come invece è accaduto per molti degli esperimenti), **a firma del Presidente Avvocato Tommaso Navarra** in ben tre punti **ribadisce che è necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco** sulla base delle norme di salvaguardia del DPR 1995 di istituzione del parco per ***"ogni nuovo intervento all'interno dei laboratori sotterranei"*** ad eccezione di quelli di ordinaria manutenzione. A parte e diversa la questione della V.Inc.A., pure richiamata dall'Ente Parco.

Conviene riportare i tre punti.

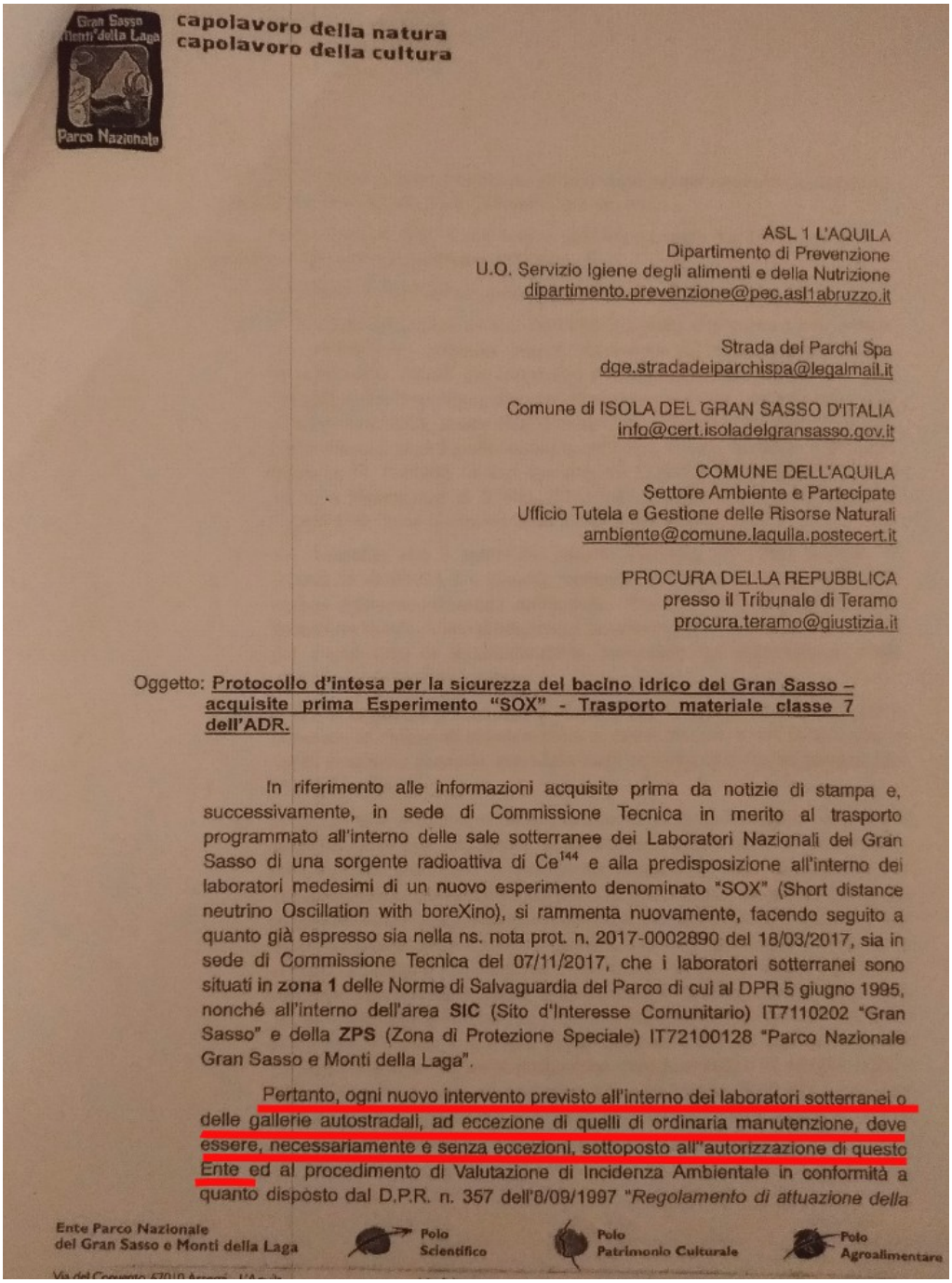

Gran Sasso Monti della Laga Parco Nazionale

capolavoro della natura
capolavoro della cultura

ASL 1 L'AQUILA
Dipartimento di Prevenzione
U.O. Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione
dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it

Strada dei Parchi Spa
dge.stradadeiparchispa@legalmail.it

Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
info@cert.isoladelgransasso.gov.it

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Partecipate
Ufficio Tutela e Gestione delle Risorse Naturali
ambiente@comune.laquila.postecert.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Teramo
procura.teramo@giustizia.it

Oggetto: **Protocollo d'intesa per la sicurezza del bacino idrico del Gran Sasso – acquisite prima Esperimento "SOX" - Trasporto materiale classe 7 dell'ADR.**

In riferimento alle informazioni acquisite prima da notizie di stampa e, successivamente, in sede di Commissione Tecnica in merito al trasporto programmato all'interno delle sale sotterranee dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso di una sorgente radioattiva di Ce^{144} e alla predisposizione all'interno dei laboratori medesimi di un nuovo esperimento denominato "SOX" (Short distance neutrino Oscillation with boreXino), si rammenta nuovamente, facendo seguito a quanto già espresso sia nella ns. nota prot. n. 2017-0002890 del 18/03/2017, sia in sede di Commissione Tecnica del 07/11/2017, che i laboratori sotterranei sono situati in **zona 1** delle Norme di Salvaguardia del Parco di cui al DPR 5 giugno 1995, nonché all'interno dell'area **SIC** (Sito d'Interesse Comunitario) IT7110202 "Gran Sasso" e della **ZPS** (Zona di Protezione Speciale) IT72100128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga".

Pertanto, ogni nuovo intervento previsto all'interno dei laboratori sotterranei o delle gallerie autostradali, ad eccezione di quelli di ordinaria manutenzione, deve essere, necessariamente e senza eccezioni, sottoposto all'autorizzazione di questo Ente ed al procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 357 dell'8/09/1997 "*Regolamento di attuazione della*

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga — Polo Scientifico — Polo Patrimonio Culturale — Polo Agroalimentare

E oltre:

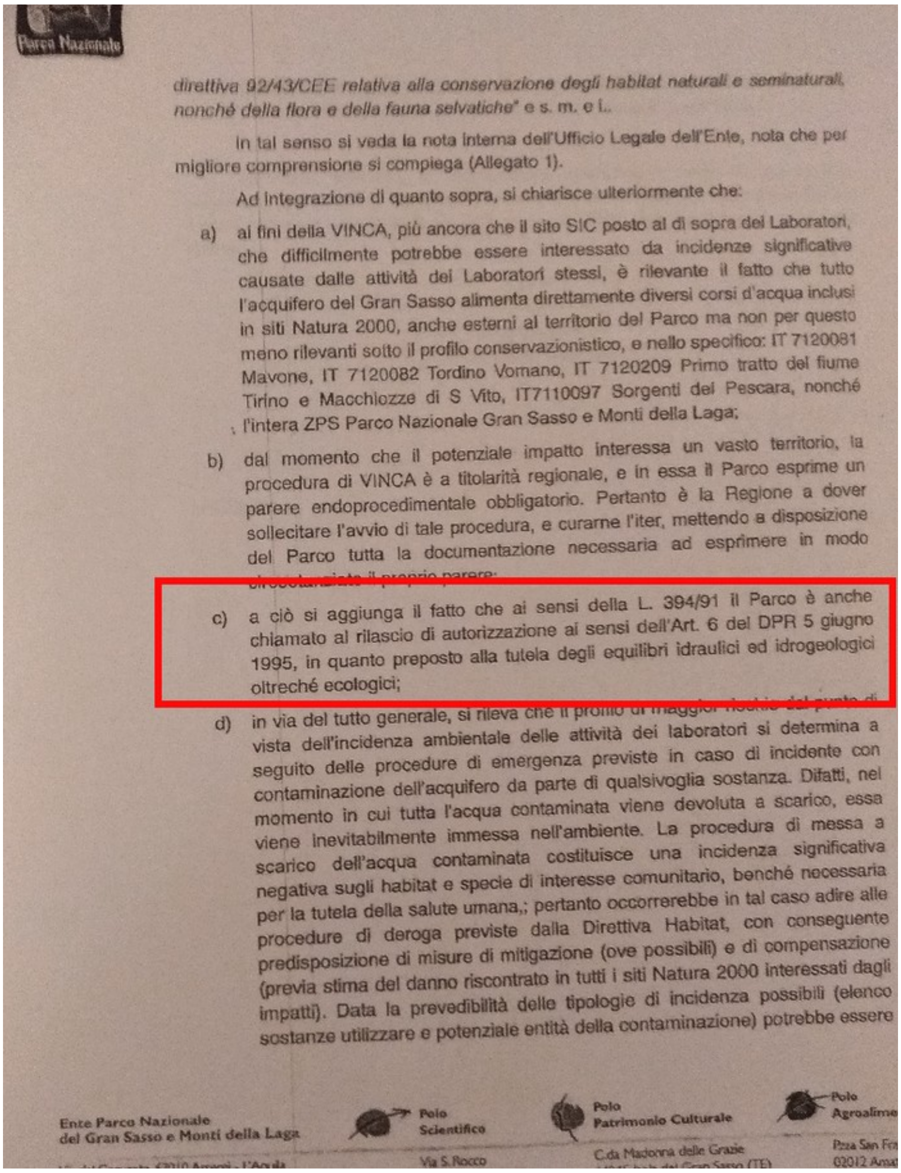

Parco Nazionale

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s. m. e i..

In tal senso si veda la nota interna dell'Ufficio Legale dell'Ente, nota che per migliore comprensione si compiega (Allegato 1).

Ad integrazione di quanto sopra, si chiarisce ulteriormente che:

a) ai fini della VINCA, più ancora che il sito SIC posto al di sopra dei Laboratori, che difficilmente potrebbe essere interessato da incidenze significative causate dalle attività dei Laboratori stessi, è rilevante il fatto che tutto l'acquifero del Gran Sasso alimenta direttamente diversi corsi d'acqua inclusi in siti Natura 2000, anche esterni al territorio del Parco ma non per questo meno rilevanti sotto il profilo conservazionistico, e nello specifico: IT 7120081 Mavone, IT 7120082 Tordino Vomano, IT 7120209 Primo tratto del fiume Tirino e Macchiozze di S Vito, IT7110097 Sorgenti del Pescara, nonché l'intera ZPS Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga;

b) dal momento che il potenziale impatto interessa un vasto territorio, la procedura di VINCA è a titolarità regionale, e in essa il Parco esprime un parere endoprocedimentale obbligatorio. Pertanto è la Regione a dover sollecitare l'avvio di tale procedura, e curarne l'iter, mettendo a disposizione del Parco tutta la documentazione necessaria ad esprimere in modo circostanziato il proprio parere;

c) a ciò si aggiunga il fatto che ai sensi della L. 394/91 il Parco è anche chiamato al rilascio di autorizzazione ai sensi dell'Art. 6 del DPR 5 giugno 1995, in quanto preposto alla tutela degli equilibri idraulici ed idrogeologici oltreché ecologici;

d) in via del tutto generale, si rileva che il profilo di maggior rischio dal punto di vista dell'incidenza ambientale delle attività dei laboratori si determina a seguito delle procedure di emergenza previste in caso di incidente con contaminazione dell'acquifero da parte di qualsivoglia sostanza. Difatti, nel momento in cui tutta l'acqua contaminata viene devoluta a scarico, essa viene inevitabilmente immessa nell'ambiente. La procedura di messa a scarico dell'acqua contaminata costituisce una incidenza significativa negativa sugli habitat e specie di interesse comunitario, benché necessaria per la tutela della salute umana,; pertanto occorrerebbe in tal caso adire alle procedure di deroga previste dalla Direttiva Habitat, con conseguente predisposizione di misure di mitigazione (ove possibili) e di compensazione (previa stima del danno riscontrato in tutti i siti Natura 2000 interessati dagli impatti). Data la prevedibilità delle tipologie di incidenza possibili (elenco sostanze utilizzare e potenziale entità della contaminazione) potrebbe essere

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga — Polo Scientifico, Via S. Rocco — Polo Patrimonio Culturale, C.da Madonna delle Grazie — Polo Agroalime[...], P.zza San Fr[...]

E infine:

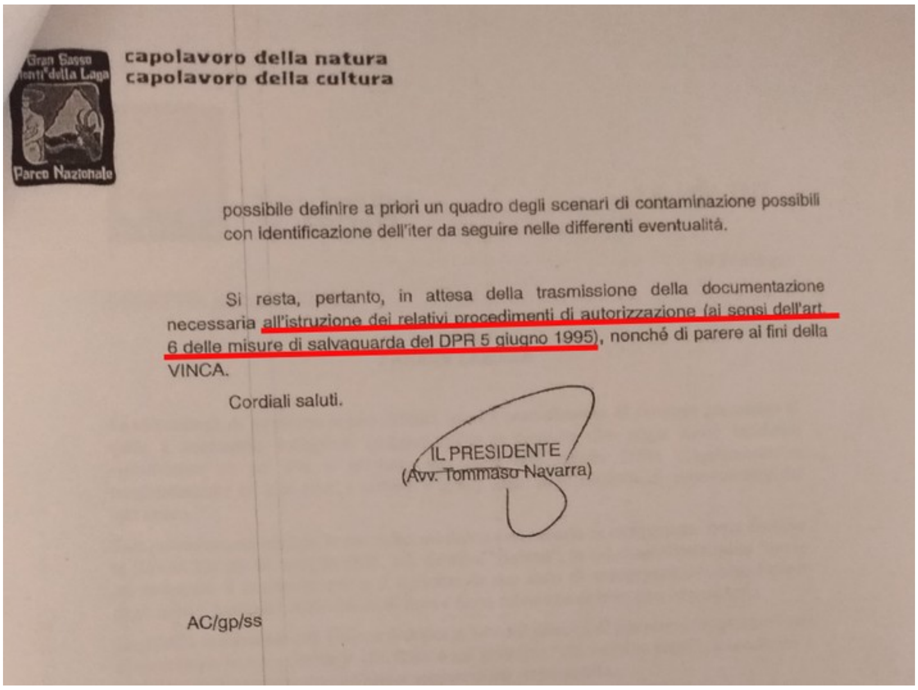

Gran Sasso Monti della Laga — Parco Nazionale

capolavoro della natura
capolavoro della cultura

possibile definire a priori un quadro degli scenari di contaminazione possibili con identificazione dell'iter da seguire nelle differenti eventualità.

Si resta, pertanto, in attesa della trasmissione della documentazione necessaria all'istruzione dei relativi procedimenti di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6 delle misure di salvaguardia del DPR 5 giugno 1995), nonché di parere ai fini della VINCA.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Tommaso Navarra)

AC/gp/ss

Tra l'altro evidenziamo che è notorio che nei parchi nazionali finanche la realizzazione di opere minime, che certamente non possono essere ritenute neanche lontanamente paragonabili a grandi apparati come Borexino o Luna MV, devono essere oggetto di specifico nulla osta dell'Ente Parco, come dimostra, a mero titolo di esempio, anche solo questa schermata degli interventi sottoposti a nulla osta nel Parco della Majella (visto che l'albo pretorio del Parco del Gran Sasso non pubblica le determinazioni, abbiamo pensato di ricorrere a quello del parco nazionale della Majella, che presenta l'identica normativa istitutiva del parco del Gran Sasso, per verificare quali sianole tipologie di opere e l'entità delle stesse che sono obbligatoriamente e routinariamente oggetto di nulla osta).

Si va dall'installazione di una bombola per gas per una civile abitazione alla ripulitura di vecchi edifici, alla costruzione di una civile abitazione ecc.

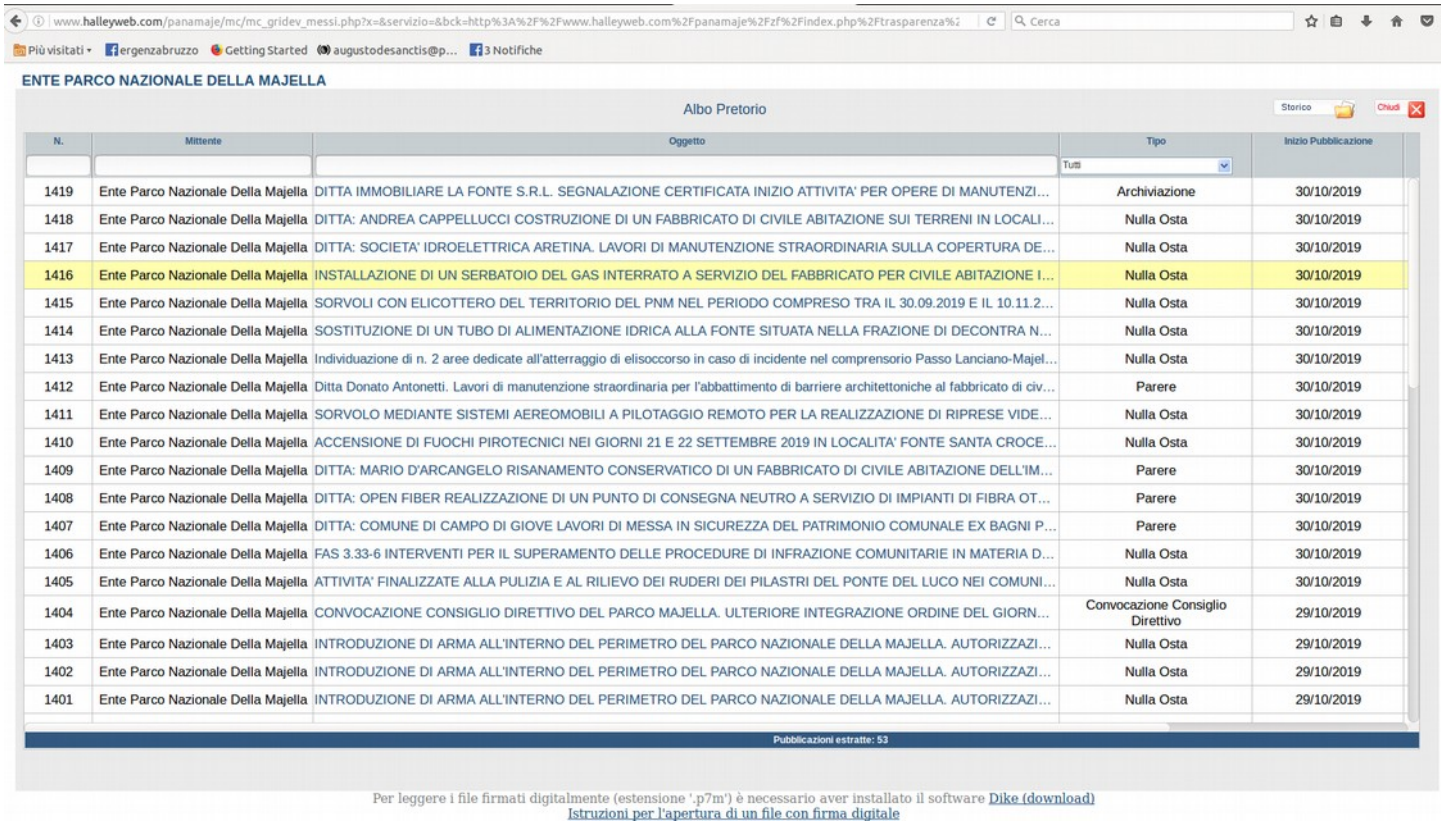

Tra l'altro facciamo notare che Luna MV prevede l'utilizzo di acqua captata dal Gran Sasso. Il PM ricorda che LUNA è stata sottoposta a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ma non si precisa quale sia stato l'esito. Ebbene, in atti non vi è un'informazione assai rilevante anche per quanto riguarda la valutazione sulla consistenza dell'opera, parametro utilizzato dal PM per ritenere non assoggettabile a nulla osta l'opera (anche se, come abbiamo visto, a nostro avviso non è questo l'approccio da tenere nell'applicazione della norma). Lo scorso 19 marzo 2019 (ALLEGATO) il Comitato VIA ha esaminato il progetto arrivando alla conclusione che LUNA MV dovrà essere assoggettato alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto prevede l'uso di 7 litri/secondo di acqua del Gran Sasso.

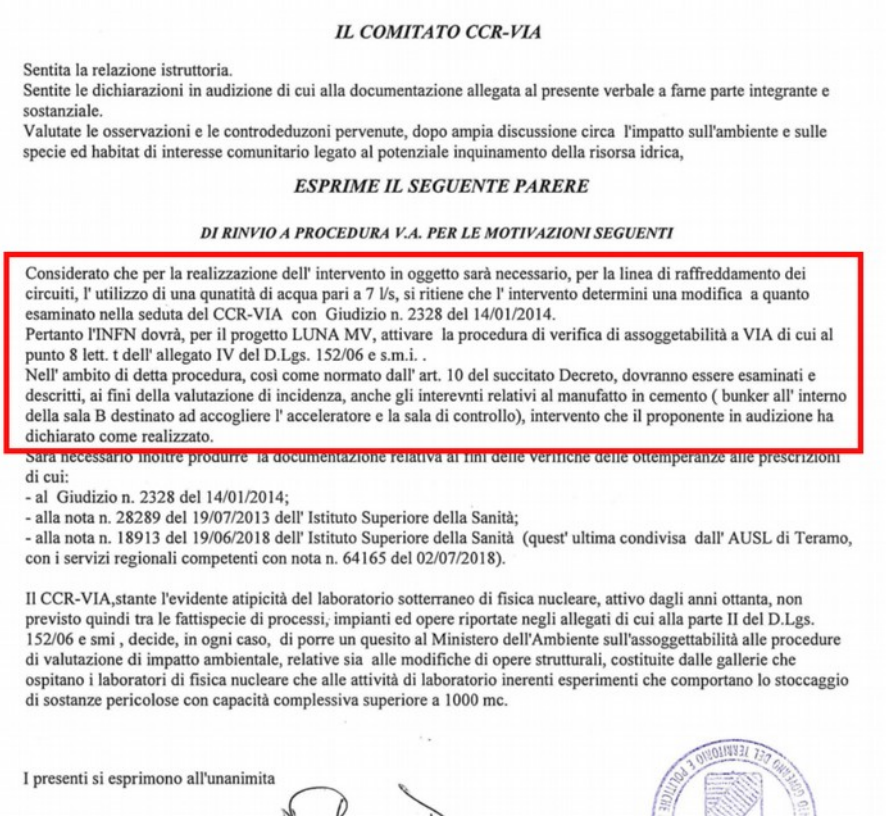

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria.
Sentite le dichiarazioni in audizione di cui alla documentazione allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale.
Valutate le osservazioni e le controdeduzoni pervenute, dopo ampia discussione circa l'impatto sull'ambiente e sulle specie ed habitat di interesse comunitario legato al potenziale inquinamento della risorsa idrica,

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

DI RINVIO A PROCEDURA V.A. PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

Considerato che per la realizzazione dell' intervento in oggetto sarà necessario, per la linea di raffreddamento dei circuiti, l' utilizzo di una qunatità di acqua pari a 7 l/s, si ritiene che l' intervento determini una modifica a quanto esaminato nella seduta del CCR-VIA con Giudizio n. 2328 del 14/01/2014.
Pertanto l'INFN dovrà, per il progetto LUNA MV, attivare la procedura di verifica di assoggetabilità a VIA di cui al punto 8 lett. t dell' allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .
Nell' ambito di detta procedura, così come normato dall' art. 10 del succitato Decreto, dovranno essere esaminati e descritti, ai fini della valutazione di incidenza, anche gli interevnti relativi al manufatto in cemento (bunker all' interno della sala B destinato ad accogliere l' acceleratore e la sala di controllo), intervento che il proponente in audizione ha dichiarato come realizzato.
Sarà necessario inoltre produrre la documentazione relativa ai fini delle verifiche delle ottemperanze alle prescrizioni di cui:
- al Giudizio n. 2328 del 14/01/2014;
- alla nota n. 28289 del 19/07/2013 dell' Istituto Superiore della Sanità;
- alla nota n. 18913 del 19/06/2018 dell' Istituto Superiore della Sanità (quest' ultima condivisa dall' AUSL di Teramo, con i servizi regionali competenti con nota n. 64165 del 02/07/2018).

Il CCR-VIA,stante l'evidente atipicità del laboratorio sotterraneo di fisica nucleare, attivo dagli anni ottanta, non previsto quindi tra le fattispecie di processi, impianti ed opere riportate negli allegati di cui alla parte II del D.Lgs. 152/06 e smi , decide, in ogni caso, di porre un quesito al Ministero dell'Ambiente sull'assoggettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale, relative sia alle modifiche di opere strutturali, costituite dalle gallerie che ospitano i laboratori di fisica nucleare che alle attività di laboratorio inerenti esperimenti che comportano lo stoccaggio di sostanze pericolose con capacità complessiva superiore a 1000 mc.

I presenti si esprimono all'unanimita

È interessante notare come il Comitato VIA da un lato rilevi che nel frattempo è stato già realizzato il bunker e dall'altro imponga all'INFN di presentare la documentazione per la Verifica di Assoggettabilità completa dei documenti descrittivi il manufatto di cemento armato anche ai fini della Valutazione di incidenza Ambientale (che sarà resa in forma coordinata tra le due diverse procedure valutative di carattere ambientale).

Facciamo notare che per costante giurisprudenza la Valutazione di Incidenza Ambientale è esclusivamente di carattere preventivo, per cui appare assai grave il fatto che il manufatto sia in larga parte già realizzato (tra l'altro, da quanto appare agli atti, senza nulla osta del Parco e senza alcun titolo edilizio).

Evidenziamo, altresì, che lo stesso Nulla Osta del Parco è indispensabile non solo per quanto detto sulla modifica dello stato dei luoghi, ma anche per la questione relativa all'uso dell'acqua (punto b delle norme di salvaguardia)

In ogni caso sul punto 4, ai fini dell'opposizione all'archiviazione, si richiede che:
1)sia audito il direttore dell'ente parco del Gran Sasso e Monti della Laga per verificare i precedenti relativi all'entità degli interventi sottoposti a Nulla Osta;
2)sia audito il dirigente della direzione conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente;.
3)sia svolto un approfondimento d'indagine presso i tre Parchi nazionali abruzzesi per stabilire quali opere sono state sottoposte negli ultimi due anni al nulla osta del Parco e quali sono state escluse.

Punto 5)LA MANCATA PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO

La Regione Abruzzo doveva perimetrare le aree di salvaguardia per le acque potabili almeno fin dal 2006 (Art.94 del D.lgs.152/2006). Ad oggi, la tutela è affidata ad una misura generale (distanza di 200 metri dai punti di captazione e stoccaggi di sostanze pericolose, attività industriali ecc.) prevista dalla stessa norma fino, appunto, alla perimetrazione sito-specifica da parte delle regioni.

L'ERSI risulta aver fornito alla Regione a metà 2017, seppur con molto ritardo, lo studio per le aree di salvaguardia, dove si rende evidente la totale incongruità del limite generico di 200 metri rispetto alla tutela dell'acquifero del Gran Sasso, tanto che nelle mappe dai Laboratori il limite si sposterebbe di chilometri.
Lo studio è stato peraltro pubblicato (non approvato) sul sito della Regione Abruzzo (http://www.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/index.asp?modello=areeSalvErsi&servizio=lista&stileDiv=aggPiani20152021) solo dopo un accesso agli atti svolto dall'associazione scrivente.
Non a caso lo studio contiene anche un approfondimento sul caso dei Laboratori del Gran Sasso, a testimonianza della rilevanza del caso per la protezione dell'acquifero che disseta 700.000 persone.

D'altro lato **lo stesso Piano di Emergenza Esterno delle Prefetture ammettono che un eventuale incidente grave nei laboratori inciderebbe addirittura sulle sorgenti del lato pescarese del Massiccio!**

È anche ampiamente nota, anche alla regione (è negli atti trasmessi dall'ERSI), una relazione (ALLEGATO) del 2003 di un geologo, redatta in occasione dell'incidente con Borexino, in cui, grazie all'uso di traccianti, si dimostra come uno sversamento nei laboratori potrebbe raggiungere addirittura l'acquedotto di L'Aquila!

L'omissione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, un po' come quella relativa alla Carta del Rischo valanghe ormai nota per le tristi vicende di Rigopiano, costituisce un fatto assai grave per la scrivente associazione in quanto priva delle necessarie tutele l'acqua potabile, il bene fondamentale per la vita, e le zone di ricarica di questa, esponendole a quel pericolo su cui la stessa Procura ha inteso incentrare il procedimento penale di cui al fascicolo 1960/17.
Anche le attività svolte nei Laboratori e nelle gallerie autostradali ovviamente risentono della mancanza di questa perimetrazione sito-specifica, nonostante la delimitazione di queste aree e l'elencazione di specifiche misure di prevenzione e sicurezza siano un obbligo di legge.
Nella richiesta di archiviazione e nel fascicolo, nonostante negli esposti questi fatti siano ampiamente citati, non vi è alcun riferimento .

Invece, il tema avrebbe dovuto essere assunto come questione centrale sul tema della sicurezza, da cui tutto deriva. La mancanza dell'obbligatoria mappa e delle relative misure di salvaguardia sito-specifiche espongono a rischi inaccettabili l'intero acquifero che ad oggi risulta privo delle protezioni che dovrebbero essere assicurate per legge.

Per questo a nostro avviso, andava assicurata un'adeguata attività d'indagine e uno scrutinio sulla sussistenza del reato di cui all'Art.328 del Codice Penale.

In ogni caso sul punto 5, ai fini dell'opposizione all'archiviazione, si richiede che:
1)sia acquisita al fascicolo la documentazione relativa alle aree di salvaguardia di cui all'Art.94 del D.lgs.152/2006 trasmessa dall'ERSI alla Regione;
2)sia acquisita al fascicolo la documentazione relativa alla corrispondenza e agli altri documenti (relazioni; verbali ecc) disponibili in Regione sul tema della perimetrazione delle aree di salvaguardia;
3)sia sentita la Dr.ssa Sabrina Di Giuseppe, dirigente del servizio qualità delle acque, sullo stato del procedimento;
4)sia sentito il Dr. Tommaso Di Biase, direttore dell'ERSI, sulle attività svolte da questo ente per la perimetrazione e sui rapporti con la Regione Abruzzo.

Punto 6)LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE E LA PRESCRIZIONE

In primo luogo la richiesta di archiviazione restringe l'analisi dell'eventuale sussistenza di eventuali reati agli ultimi anni quando gli esposti alla base del fascicolo segnalavano la mancanza di autorizzazioni (V.Inc.A.; titoli edilizi) sia per per interventi avviati effettivamente molti anni fa (ad esempio, l'apparato Borexino) sia per iniziative più recenti (quali Luna MW).

In questo modo diversi dei casi segnalati vengono esclusi dall'esame dell'eventuale sussistenza di reati in relazione alla mancanza di V.Inc.A..

Come detto, lo stesso PM e ora anche i Laboratori riconoscono la necessità di svolgere la V.Inc.A. per le attività sperimentali, tanto da aver finalmente assoggettato l'apparato LUNA MV (ma si veda il successivo punto 8 sulla vicenda specifica).

Altrettanto palese è il fatto che per gli esperimenti già in corso, elencati nel SIT dei NOE dal tecnico Gazzana dell'INFN, come riassunto dai PM, la norma è rimasta inattuata.

I PM, come detto, ritengono che l'eventuale reato collegato all'omissione della V.Inc.A. debba veder scorrere i termini di prescrizione dall'avvio dell'esperimento stesso e, in questo caso, per molti di essi da 10-15 anni fa, nonostante siano ancora in pieno funzionamento.

A nostro avviso la giurisprudenza in materia di autorizzazioni ambientali ha orientamento del tutto diverso, laddove la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito in numerose sentenze (in ultimo CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 10/09/2018 (Ud. 04/07/2018) che la "*prosecuzione nell'esercizio di impianto preesistente senza presentazione della domanda di autorizzazione, è reato a condotta mista, implicando la condotta commissiva dell'esercizio dell'attività produttiva e quella omissiva della mancata presentazione della domanda,* ***con la conseguenza che la permanenza perdura sino a quando il soggetto non desista dall'attività o presenti la domanda di autorizzazione*** *(Sez. 3, n. 562 del 17/11/2005, dep. 2006, Cesara, Rv. 233010; Sez. 3, n. 12436 del 20/02/2008, Contento, Rv. 238924); Sez. 3, n. 44249 del 24/09/2004, Casciana, Rv. 230468; Sez. 3, n. 13534 del 07/10/1999, Cipriani, Rv. 214989)*."

Tra l'altro, sulla base di quanto emerso in sede d'indagine, l'apparato Borexino, che non risulta essere stato sottoposto a V.Inc.A., produce routinariamente rifiuti in un contesto ambientale assai rilevante, già pesantemente colpito proprio a causa di un incidente nel 2002 che coinvolse questo apparato con conseguente inchiesta della Procura e sequestro dei laboratori.

La V.Inc.A., poi, è una procedura che può anche concludersi con prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Pertanto si arriverebbe al paradosso di un impianto in cui si potrebbe continuare in maniera indefinita un'attività potenzialmente dannosa per i siti Natura2000 senza alcuna possibilità di imporre quelle prescrizioni proprie della procedura di legge. Pertanto permarrebbe anche l'effetto negativo sul bene che si vuole tutelare, seppur mitigabile, in quanto solo con la procedura di legge (preventiva) può essere correttamente valutata e imposta qualche prescrizione. Ecco per queste ragioni appare evidente che non possa essere condiviso l'assunto che alla mancanza di V.Inc.A. per un apparato che continua a funzionare si possa applicare una prescrizione il cui calcolo dei termini scatti dal giorno dell'avvio delle attività e non già, come ribadito dalla Cassazione, dal momento in cui l'attività svolta in assenza di valutazione viene interrotta (chiedendo l'autorizzazione in questione).

In ogni caso sul punto 6, ai fini dell'opposizione all'archiviazione, si richiede che:

1)sia acquisito al fascicolo la documentazione in atti della Procura di Teramo relativa all'inchiesta che portò al sequestro della Sala C nel 2003 sull'incidente Borexino, al fine di comprendere i potenziali impatti dell'esperimento sul SIC "Fiume Mavone" e la necessità (a parte l'allontanamento) delle misure di mitigazione persistenti durante tutto il ciclo di funzionamento;

2)sia sentito il dirigente del servizio Valutazioni Ambientali della Regione in merito alle caratteristiche della V.Inc.A. e dell'importanza delle prescrizioni.

Punto 7)I TITOLI EDILIZI

Gli atti contenuti nel fascicolo disegnano una situazione solo a prima vista caotica e contraddittoria; ad avviso dello scrivente, era necessaria una disamina e una ricostruzione delle norme e delle responsabilità ben diversa per sciogliere i nodi che sono comunque emersi.

Intanto appare risolta in maniera pacifica una questione dirimente: il Laboratorio non è soggetto a deroghe dal punto di vista edilizio e, per stessa ammissione dell'ufficio legale dell'INFN, consultato all'epoca proprio

per sciogliere alcuni dubbi posti dall'allora direttore, **è soggetto alle normali norme edilizie** (lettera dell'ufficio legale dell'INFN del 1993 in atti).

L'applicazione dell'Art.81 della Legge 616/1977
Il primo problema da affrontare è l'aspetto procedurale: chi e come rilascia le eventuali autorizzazioni?
Nella stessa nota dell'ufficio legale dell'INFN si offre una soluzione: inquadrare i procedimenti nell'ambito delle procedure di cui all'Art.81 della Legge 616/77. A parte i cambiamenti sopravvenuti a questa normativa e quanto previsto nell'Art.55 del D.lgs.112/1998, a questo punto si applicano le previsioni del D.P.R.383/1994 "*Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale" che attua l'articolo 81 suddetto.*

Ebbene:
-l'art.2 dispone che per le opere pubbliche dello Stato sia raggiunta un'intesa con la Regione;
-l'art.3 dispone che, in caso di intesa negativa oppure qualora vi sia difformità con gli strumenti urbanistici vigenti, si proceda convocando *"una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . Alla conferenza di servizi partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.*"

Ora, diamo per acquisito anche questo dato, non essendo oggetto né di contestazione dalla scrivente associazione né essendoci elementi contradditori da parte dei soggetti a vario titolo sentiti (tecnici INFN; tecnici dei comuni di Isola del Gran Sasso e di L'Aquila) o nella documentazione consultata.

Ebbene, dagli atti del fascicolo emerge un primo problema: **tutti ammettono che mancano quegli accordi/intese/conferenze dei servizi che contraddistinguono tale procedura e comunque non emergono negli atti d'indagine documenti afferenti a tali procedure.**

La comunicazione di avvio dell'attività - i limiti di questo approccio (e la mancanza di alcune comunicazioni)

Procedendo per verificare quali titoli edilizi siano necessari, i NOE sentono sia il tecnico del Comune di Isola del Gran Sasso sia l'avvocato del Comune di L'Aquila.

Intanto i due esperti divergono radicalmente sul tipo di titolo edilizio e, addirittura, sulla stessa possibilità di utilizzo degli "edifici" (così vengono definiti i locali in carpenteria metallica anche dai tecnici INFN sentiti) costruiti in sotterraneo (che, secondo il tecnico del Comune di Isola, sarebbero utilizzabili solo come locali accessori, in assenza di una normativa specifica).

La questione non è per nulla banale e certamente non può essere risolta ricorrendo a considerazioni quali quella che abbiamo trovato in atti circa l'estensione dell'intervento rispetto alla grandezza dello spazio della sala.

Intanto facciamo notare che la procedura di cui al DPR.383/1994 è alternativa alle procedure di cui al D.lgs.380/2001 relativa ai titoli edilizi (infatti nel D.lgs.380/2001 vi è una specifica esclusione).

Cioè, se si ritiene che a guidare il procedimento sia il DPR 383/1994, il DPR 380/2001 non si applica in quanto tutte le autorizzazioni discendono dall'intesa e dalle conferenze dei servizi e non serve procedere oltre.

Se, invece, si ritiene (come appare leggendo gli atti) di non seguire le previsioni del DPR 383/1994, allora ci si sottopone alle previsioni del D.lgs.380/2001.

È del tutto evidente, intanto, che gli stessi tecnici dell'INFN sentiti dai NOE (Gazzana), individuano nel termine **"*edificio*"** (ripetuto più volte durante l'audizione) quello da usare parlando di queste strutture (verbale dell'11/07/2019).

Poi non è l'estensione areale ma **le caratteristiche proprie del manufatto** e se e dove viene inserito a dover essere considerate per farlo rientrare in una delle categorie di cui al D.lgs.380/2001.

Facciamo notare che uno degli aspetti salienti è se gli interventi abbiano o meno carattere strutturale. Ci pare pacifico, visto anche il deposito al Genio Civile, che la stragrande parte di essi abbia tale carattere.

Inoltre, sono fissi. Poi molti di essi sono costruiti in tutto o in parte in cemento armato, con la realizzazione di platee.

Visto che il laboratorio è sottoposto come abbiamo visto alla normale attività edilizia, pur tenendo conto di alcune peculiarità del contesto, è del tutto evidente che, se ci troviamo in assenza di una perfetta sovrapposizione con una delle categorie di manufatto di cui al D.lgs.380/2001, è necessario procedere associando l'intervento per analogia a quello che più si avvicina per caratteristiche costruttive.

Ebbene, allo scrivente pare ben difficile considerare un bunker di cemento armato con pareti di 80 cm del costo di centinaia di migliaia di euro, con lunghezza 25 metri e larghezza 10, che deve fare la verifica di assoggettabilità a V.I.A. e la Valutazione di Incidenza Ambientale, alla stregua di un rifacimento di un tramezzo (tra l'altro il semplicistico riferimento ad interventi "interni" non ha alcun riscontro di tipo normativo se scollegato del tutto dalle caratteristiche precipue dello stesso e di come viene definito il contesto preesistente in cui si situa). Tra l'altro, ammesso e non concesso che tale approccio sia giusto, anche gli interventi "interni" ad altri manufatti, sono sottoposti a diverso regime autorizzatorio sulla base delle caratteristiche dell'intervento (come detto, se sono parti strutturali; se aumentano le volumetrie utilizzabili; se comportano una relazione con l'esterno). Ricordo che stiamo parlando di un sito classificato come Impianto a Rischio di Incidente Rilevante.

Guardando alle categorie del D.lgs.380/2001 a mio avviso, tenuto conto anche di quanto dichiarato da Gazzana dell'INFN e dal tecnico comunale di Isola del Gran Sasso, la categoria in cui potrebbe rientrare tale attività edilizia è quella di cui all'Art.3 comma 1 lettera e) del Decreto: "*e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:*

> *e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);*"

In questo caso sarebbe sottoposto, ad esempio, a permesso a costruire.

I depositi - competenza e inesistenza

Come è noto i laboratori sono situati a cavallo tra i comuni di Isola del Gran Sasso e L'Aquila, in due province diverse. Secondo le ultime risultanze, la sala A ricadrebbe nel comune di L'Aquila, la sala C in quella di Teramo, la B a metà.

Stupisce, quindi, che i - rari - depositi (sei) delle comunicazioni di avvio delle attività sia stati fatti tutti nel comune di L'Aquila, nonostante ben quattro riguardino Borexino che è in sala C e, quindi, di competenza del Comune di Isola del Gran Sasso.

Poichè fu la Procura di Teramo a disporre il sequestro della sala C nel 2003, riteniamo assodato che tutti fossero già allora a conoscenza dell'appartenenza di questa sala alla competenza del comune di Isola che, almeno a leggere le dichiarazioni del tecnico, avrebbe avuto un approccio senz'altro più conservativo sulle pratiche edilizie.

Pertanto un problema attiene all'errato deposito delle 4 pratiche edilizie per Borexino al comune sbagliato.

Poi nella richiesta di archiviazione, rimandando genericamente alla sussistenza di alcuni depositi non meglio precisati, non viene evidenziato che per diversi edifici **non vi è neanche il deposito della comunicazione di avvio attività (ammesso e non concesso che fosse questo il titolo edilizio necessario).**

Qui sotto una tabella con gli edifici in carpenteria metallica/cemento armato, citati nell'audizione dell'Ing. Gazzana dell'INFN sentito dai NOE, e l'esistenza o meno della relativa comunicazione (considerando che al comune di Isola del Gran Sasso non risulta alcuna pratica).

Nome esperimento	Comunicazione presente in atti	Comunicazione mancante in atti
Borexino	N.4 pratiche depositate a L'Aquila: -serbatoio; -sostegno apparecchiatura; -bacino di contenimento in cemento armato; -strutture in acciaio.	
CRESST	N.1 pratica a L'Aquila	
OPERA	N.1 pratica a L'Aquila per struttura di sostegno	
LUNA MV		Bunker di cemento armato in sala B (25 metri per 10; spessore pareti 80 cm) + edificio in carpenteria metallica di 2 piani
Xenon		Edificio in carpenteria metallica a 3 piani
Luna400		Edificio in carpenteria metallica a 1 piano.
Gerda		Control room di 2 piani*

**nel SIT di Gazzana viene citato ma non vengono definite le caratteristiche dell'apparato sperimentale. A questo link, comunque, vi è una descrizione dell'apparato da cui ho desunto l'esistenza della control-room in un edificio di carpenteria metallica. (https://www.mpi-hd.mpg.de/gerda/TPROP/TP02main.pdf* ALLEGATO

Pertanto **per ben 4 esperimenti agli atti non vi è neanche la comunicazione di avvio dei lavori**, documentazione ritenuta dalla Procura come necessaria (con un approccio, peraltro, che come detto non ci convince).

Richieste per l'opposizione all'archiviazione sul punto 7

In considerazione della complessità della normativa in materia ma tenuto conto dei risvolti delicatissimi del caso, riteniamo indispensabile:
-un approfondimento d'indagine volto a chiarire la sussistenza di eventuali accordi sulla base del DPR383/1994 per la realizzazione degli interventi edilizi suddetti;
-un approfondimento d'indagine sulle caratteristiche dell'apparato Gerda;
-una perizia di tipo edilizio e urbanistico sulle questioni sopra sollevate e, in particolare:

1)sul tipo di procedimenti amministrativo e sulle varie competenze;
2)sull'esatta classificazioni ai fini edilizi dei vari "edifici" sopra citati e sulla possibilità effettiva di loro utilizzo.

PUNTO 8 - LUNA MV E RISPETTO DELL'ART.94 DEL D.LGS.152/2006

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'Art.94 del D.lgs.152/2006 e i relativi sul caso in questione, in primo luogo esamino la questione della presenza o meno di sostanze e/o materiali radioattivi. Come ben chiarito nel SIT di Augusto De Sanctis in atti e nella stessa documentazione depositata dall'INFN per le autorizzazioni, il problema riguarda eventualmente materiali attivati.
Ai fini della legge la criticità, a nostro avviso, è che non si può escludere, per stessa ammissione dell'INFN, l'attivazione di materiali dopo anni di funzionamento, che dovrebbero essere smaltiti adeguatamente. Vi è

quindi da stabilire se la norma prevede di poter correre o meno che un materiale accettabile possa nel tempo trasformarsi in materiale non accettabile perché ne sono cambiate le caratteristiche nel frattempo.
A mio avviso bisogna escludere la possibilità di stoccaggio in questi casi visto che, per logica, nel caso di attivazione si arriverebbe ad aver violato la legge. È vero che la norma prevede l'allontanamento di sostanze eventualmente già presenti per cui si dovrebbe ammettere, magari, che non appena vi siano segni di attivazione bisognerebbe disporre, appunto l'allontanamento (e non già solo alla fine degli esperimenti).
Invece, ad avviso dello scrivente, è del tutto contraddittoria la nota dell'ISS sull'uso dell'esafluoruro di zolfo, in cui, premettendo come abbiamo visto che ci sono già situazioni di non conformità, fa riferimento all'interruzione della captazione nel momento in cui si attiva l'uso della sostanza.
Praticamente si ammetterebbe l'uso della fonte idrica "a singhiozzo".
Questa è a nostro avviso proprio la prova della violazione della norma di legge di cui all'Art.94 del D.lgs.152/2006 per la fascia di rispetto.
Infatti tali divieti sono imposti proprio per evitare di dover sospendere la captazione (e l'erogazione) dell'acqua, elemento di interesse primario, per l'interazione con sostanze che pongono problemi, interazione che deve essere prevenuta.
È del tutto illogico il ragionamento secondo cui basterebbe di volta in volta sospendere la captazione/erogazione di quell'acqua perché è proprio questo che la norma vuole evitare!
Altrimenti, se dovessimo ragionare in questo senso, si potrebbe mandare a pascolare bestiame nella fascia di rispetto di una sorgente captata (uno dei divieti imposti dall'Art.94 del D.lgs.152/2006) con la prescrizione di sospendere la captazione ogni volta che il gregge si avvicina al di sotto della distanza fissata dalla legge (ora 200 metri).
Verrebbe così svuotata, elusa ed aggirata la norma.

Richieste per l'opposizione all'archiviazione sul punto 8

Si richiede di sentire il responsabile dell'ISS.

CONCLUSIONI

Ribadendo l'opposizione all'archiviazione, avendo proposto numerosi approfondimenti investigativi, acquisizione di atti, audizione di tecnici ed esperti, alleghiamo la documentazione citata, in attesa della comunicazione della fissazione d'udienza.

ALLEGATI
-esposti e repliche (ai VV.FF.) della SOA - n.9 documenti;
-articolo de Il Centro con dichiarazioni del Procuratore Capo di Teramo;
-DGR.33/2013;
-Perizia Procura fascicolo 1960/17;
-relazione INFN sul diclorometano (direttore Ragazzi);
-elenco sostanze usate nei laboratori al 10/01/2017 inviato alla ASL di Teramo;
-proposta di Piano di Emergenza della Prefettura di L'Aquila;
-verbale su accesso agli atti svolto da Il Martello del Fucino per legge 264/2006;
-Relazione 2016 di Strada dei Parchi al Senato;
-Relazione ARTA rischio sismico alla Procura di Teramo;
-Linee Guida Protezione Civile sulla Microzonizzazione;
-parere V.Inc.A. 19/03/2019 della Regione Abruzzo;
-relazione 2003 geologo;
-documento relativo all'apparato GERDA.

In fede,
Dr. **Massimo Pellegrini** - Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus*

Generalità: nato a Poggiofiorito (CH) il 24/01/1956, residente ad Introdacqua (AQ) in via Picarelli 22. Carta d'Identità: AR7671943